

F.A.Q.

BANDI RICERCA 2025

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AGLI UTENTI

Le presenti FAQ forniscono delle specifiche sui contenuti dei Bandi RS 2025.

Si riportano, di seguito, le indicazioni inerenti le modalità di svolgimento delle attività di informazione e assistenza agli utenti alle quali quest'ultimi devono attenersi ai fini di una corretta gestione dei quesiti da parte dei Settori competenti interessati.

Per informazioni riguardanti i contenuti del Bando e il procedimento relativo all'istruttoria di ammissibilità, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è esclusivamente bandirs2025@sviluppo.toscana.it

Per il supporto alla compilazione on-line e per tutte le problematiche di tipo tecnico, inerenti l'uso della piattaforma informatica di raccolta delle domande di agevolazione, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è esclusivamente supportobandirs2025@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in *A:* o *Cc:*

Per informazioni riguardanti le spese ammissibili, l'Allegato 1A Spese ammissibili, la rendicontazione delle spese e l'erogazione del contributo, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è esclusivamente rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in *A:* o *Cc:*

Si precisa che il Settore Gestione di riferimento dell'indirizzo bandirs2025@sviluppo.toscana.it (che provvede anche alla predisposizione e all'aggiornamento del presente documento) non è incaricato delle attività inerenti il sistema gestionale SFT e della relativa attività di assistenza e non può, quindi, intervenire nella risoluzione di eventuali criticità tecnico-informatiche riguardanti l'utilizzo della piattaforma né può fornire nessun tipo di riscontro in merito al funzionamento della piattaforma stessa. Tali attività sono in capo al Settore Informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., il quale opera esclusivamente attraverso l'alias supportobandirs2025@sviluppo.toscana.it.

Lo stesso Settore Gestione non è, inoltre, incaricato delle attività inerenti la rendicontazione delle spese/erogazione del contributo e della relativa attività di assistenza. Tali attività sono in capo al Settore Rendicontazione di Sviluppo Toscana S.p.A., il quale opera esclusivamente attraverso l'alias rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it.

NON SARANNO, QUINDI, PRESE IN CARICO DAL SETTORE GESTIONE COMUNICAZIONI DI QUALUNQUE TIPO – COMPRESE RICHIESTE DI INTERVENTO/SOLLECITI – INDIRIZZATE A bandirs2025@sviluppo.toscana.it/utenze aziendali personali/asa-regimidiaiuto@cert.sviluppo.toscana.it, RELATIVE AD ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE DI COMPETENZA DELLO STESSO.

TUTTI I QUESITI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA GESTIONALE SFT/ALLA RENDICONTAZIONE-EROGAZIONE SARANNO EVASI COMUNICANDO UNICAMENTE GLI ALIAS TITOLARI DELLA CORRISPONDENTE ASSISTENZA. NEL CASO IN CUI LA NUMEROSEZZÀ DI TALI QUESITI IMPEDISCA IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DEL SETTORE GESTIONE, GLI STESSI VERRANNO CONSIDERATI EVASI ANCHE IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA RISPOSTA, DOVENDO ACCORDARE ASSOLUTA PRIORITÀ DI RISCONTRO ALLE DOMANDE INERENTI I PROPRI AMBITI DI INTERVENTO E ASSISTENZA.

L'assistenza agli utenti viene svolta unicamente tramite gli indirizzi di posta elettronica sopra indicati, espressamente dedicati alle attività specifiche di riferimento; non è, quindi, possibile contattare telefonicamente gli utenti né fissare con gli stessi appuntamenti presso gli Uffici di Sviluppo Toscana S.p.A. Il personale che risponde ai quesiti tramite tali indirizzi svolge la propria attività di assistenza quotidianamente, supportando gli utenti in maniera tempestiva e puntuale, al fine di agevolarli nella

comprendere dei contenuti del Bando, nella compilazione e presentazione della domanda di agevolazione sulla piattaforma informatica e nella presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione, sottoponendo eventuali particolari casistiche ai competenti Uffici regionali, al fine di ottenere una loro validazione/indicazione in merito. È, pertanto, necessario rivolgere sempre i propri quesiti agli indirizzi dedicati, a seconda del tipo di assistenza di cui si ha necessità, specificando il problema riscontrato e/o le informazioni di cui si ha bisogno.

Si invitano gli utenti ad attenersi scrupolosamente alle modalità di assistenza sopra specificate, al fine di consentire ai Settori interessati di effettuare lo svolgimento della corretta gestione dei quesiti rivolti alle specifiche caselle di posta elettronica dedicate e l'efficace presa in carico delle sole domande che riguardano le attività di competenza di ogni Settore e permettere al personale che si occupa dell'assistenza di svolgerla in maniera mirata e proficua.

SEZIONE 1 — DEFINIZIONE DI MIDCAP

(paragrafo 3 del Bando)

1. Cosa si intende per MIDCAP?

Si intendono Piccole imprese a media capitalizzazione: entità che non sono piccole o medie ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone, il cui fatturato annuo non supera i 150 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera gli 129 milioni di EUR. (Raccomandazione UE 2025/1099, punto 2, Allegato "Definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione").

La verifica della dimensione delle MIDCAP deve essere effettuata secondo le specifiche descritte nell'Allegato di cui sopra.

La definizione di Midcap rileva esclusivamente ai fini del Bando 2.

La definizione di Midcap NON rileva ai fini del Bando 1. Pertanto, non applicandosi tale definizione, i soggetti destinatari del Bando 1 sono Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) – con o senza Organismi di Ricerca (OR).

Un'impresa che, sulla base dei dati/documenti in proprio possesso alla data di presentazione della domanda, supera le soglie finanziarie/gli effettivi stabiliti dalla Raccomandazione 2003/361/CE per la definizione di micro, piccole e medie imprese può, quindi, presentare domanda a valere sul Bando 1, trattandosi di grande impresa.

2. Nel caso in cui la società che detiene la maggior parte del capitale della società che presenta la domanda si quotasse in borsa potrebbe fare perdere il requisito di Midcap alla richiedente?

Ciò che rileva ai fini della determinazione della dimensione non è tanto la quotazione in borsa delle imprese, quanto il calcolo del totale degli occupati e del fatturato annuo o totale di bilancio annuo della richiedente, oltre ai dati di eventuali imprese collegate e/o associate, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato "Definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione") alla Raccomandazione UE 2025/1099.

SEZIONE 2 — DOTAZIONE FINANZIARIA

(paragrafo 2 del Bando)

1. Qual è la dotazione finanziaria a valere sui due Bandi?

Secondo il disposto del paragrafo 2 del Bando, per il Bando 1 la dotazione finanziaria disponibile è pari a 6.000.000,00 Euro, così suddivisa:

- dotazione ordinaria: 5.580.000,00 Euro per tutti i beneficiari localizzati in Toscana;
- dotazione aree interne: 420.000,00 Euro per i beneficiari localizzati in un Comune classificato "area interna" ai sensi dalla DGR 690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii;

Per il Bando 2 la dotazione finanziaria disponibile è pari a 14.000.000,00 Euro, così suddivisa:

- dotazione ordinaria: 13.020.000,00 euro per tutti i beneficiari localizzati in Toscana;
- dotazione aree interne: 980.000,00 euro per i beneficiari localizzati in un Comune classificato "area interna" ai sensi dalla DGR 690 del 20/06/2022 e ss.mm.ii.

L'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una graduatoria unica fino a capienza delle dotazioni di cui sopra, considerando che saranno finanziati progetti per il loro intero importo e non per una loro porzione.

Nel caso in cui la Giunta Regionale con apposito atto individui ulteriori fondi da destinare alla linea di intervento dei bandi, si potrà eventualmente procedere allo scorrimento anche parziale della graduatoria dei progetti ammessi e non finanziati.

2. Quali sono le riserve di fondi previste?

La riserva prevista dai Bandi RS 2025 è quella relativa alle "Aree Interne" di cui alla DGR n. 690 del 20 giugno 2022 e ss.mm.ii.

3. A quali soggetti si applica la riserva?

La riserva "Aree Interne" di cui alla DGR n. 690 del 20 giugno 2022 e ss.mm.ii si applica solo alle imprese e non agli Organismi di ricerca, né pubblici né privati.

Ciò significa che in un partenariato con Organismi di ricerca che sono localizzati nei Comuni per i quali opera la riserva Aree Interne, quest'ultima è applicata all'operazione con almeno una impresa localizzata in comuni delle suddette aree per la relativa quota-parte del contributo concesso.

4. Quali sono i Comuni definiti "Aree Interne" ai sensi alla DGR n. 690 del 20 giugno 2022 e ss.mm.ii, per i quali opera la riserva di risorse di cui al paragrafo 2 del Bando?

Si tratta di 115 Comuni il cui elenco è riportato sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025> all'interno del file in formato .xls denominato "*Comuni aree interne per riserva*" contenuto nella cartella compressa *RISERVA RISORSE AREE INTERNE BANDI RS 2025*.

SEZIONE 3 — ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE (paragrafo 2 del Bando)

1. Come avviene l'assegnazione delle risorse?

Il paragrafo 2 del Bando stabilisce che l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una graduatoria unica fino a capienza delle dotazioni "Ordinaria" e "Aree interne" e considerando che saranno finanziati progetti per il loro intero importo e non per una loro porzione.

2. Come funziona la riserva in caso di raggruppamenti?

In caso di raggruppamenti composti da imprese appartenenti ad aree diverse, la riserva di risorse Aree Interne è applicata all'operazione con almeno una impresa localizzata in comuni di tali aree per la relativa quota-parte del contributo concesso.

3. Cosa accade in caso di esaurimento di una o più delle dotazioni, ordinaria e interna?

L'esaurimento della dotazione ordinaria impedisce lo scorrimento della graduatoria per i progetti di partenariato in cui è presente anche un solo proponente appartenente all'area "dotazione ordinaria".

L'esaurimento delle dotazioni per le Aree Interne non impedisce lo scorrimento della graduatoria, che viene finanziata indistintamente mediante l'utilizzo della dotazione ordinaria, fino al suo esaurimento.

SEZIONE 4 — DESTINATARI DEL BANDO (paragrafo 3 del bando)

1. Quali sono i soggetti destinatari del Bando?

Secondo il dettato del paragrafo 3 del Bando possono presentare domanda:

- per il Bando 1: Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) – con o senza Organismi di Ricerca (OR).
- per il Bando 2: MPMI e Midcap singole o in cooperazione (in numero minimo di almeno 3MPMI, oltre a eventuali Midcap) – con o senza Organismi di Ricerca (OR).

Pertanto, in relazione al Bando 1, il partenariato deve prevedere la partecipazione di almeno una grande impresa, in qualità di Capofila o partner, e almeno 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) – con o senza Organismi di Ricerca (OR).

Il Bando 1 non prevede la presentazione della domanda come singola impresa.

In relazione al Bando 2, o l'impresa – MPMI o Midcap - si presenta come impresa singola (unica impresa facente parte dell'eventuale partenariato), con o senza OR in qualità di beneficiari diretti

dell'aiuto, oppure, se il progetto è presentato da più imprese (con o senza OR), il numero delle MPMI deve essere almeno tre oltre a eventuali una o più Midcap.

I partenariati possibili a valere sul Bando 2 sono, quindi, i seguenti:

- 1 MPMI o 1 Midcap con o senza 1 o più OR;
- almeno 3 MPMI con o senza 1 o più Midcap e con o senza 1 o più OR.

Il partenariato composto da 2 imprese - MPMI/Midcap con o senza OR - NON è ammissibile.

Il Bando 2 prevede la presentazione della domanda come singola impresa.

Con riferimento al Bando 1, la Grande impresa non deve obbligatoriamente ricoprire il ruolo di soggetto Capofila; di conseguenza, una MPMI può risultare soggetto Capofila del progetto.

L'Organismo di ricerca, pubblico o privato, può essere esclusivamente partner e mai soggetto Capofila del progetto.

Un libero professionista può essere soggetto Capofila.

Per la partecipazione degli OR si tengano a mente le limitazioni previste al paragrafo 5.3 del Bando *In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.*

Si ricorda che il paragrafo 3.1 del Bando stabilisce che *L'accesso al bando è esteso anche ai professionisti in quanto equiparati alle imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Pertanto tutte le volte che viene utilizzato il termine "impresa" lo stesso si intende riferito anche alla categoria dei "professionisti", se non diversamente specificato.*

Se non diversamente stabilito, i liberi professionisti devono possedere tutti i requisiti stabiliti dal paragrafo 4.2 del Bando, ad eccezione dei requisiti 4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria e 4.2.22 Antiriciclaggio. In relazione ai requisiti di cui ai punti 4.2.1 (Iscrizione in pubblici registri) e 4.2.2 (Sede toscana del progetto) del paragrafo 4.2, i liberi professionisti devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e – in ogni caso – devono essere in possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale. I liberi professionisti dovranno, quindi, allegare sulla sistema gestionale SFT la copia della sezione anagrafica del cassetto fiscale. Secondo il dettato della DGR n. 240 del 20 marzo 2017, citata tra i Riferimenti normativi di Regione Toscana dei Bandi RS 2025, per "libero professionista" si intendono sia le persone fisiche che gli studi professionali.

2. Qual è la definizione di impresa?

Secondo il dettato dell'articolo 1 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese *Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.*

In relazione alle MIDCAP, secondo il dettato dell'Allegato "Definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione" alla Raccomandazione della Commissione 2025/1099 del 21 maggio 2025 *Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Sono comprese le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica.*

3. Un'impresa può presentare una domanda su entrambi i Bandi, 1 e 2?

Il paragrafo 3 del Bando stabilisce che *Ciascuna impresa, sia in qualità di singola proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi 1 o 2.*

Inoltre, il paragrafo 6.1 stabilisce quanto segue:

(Bando 1) *Con riferimento al presente Bando (Bando n. 1 "Progetti strategici di ricerca e sviluppo") e al Bando dedicato ai "Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI e Midcap" (Bando n. 2), ciascuna impresa*

sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi n.1 o n.2 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

(Bando 2) Con riferimento al presente Bando (Bando n. 2 "Progetti di ricerca e sviluppo delle MPMI e Midcap") e al Bando dedicato ai "Progetti strategici di ricerca" (Bando n.1), ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi n.1 o n.2 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente.

Pertanto, un'impresa che partecipa al Bando 1 non può partecipare contemporaneamente al Bando 2 - e viceversa - a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente. La limitazione si intende riferita anche ai liberi professionisti/studi professionali.

Si precisa che non vi sono specifiche in merito all'eventualità di essere soggetto beneficiario diretto dell'aiuto in un progetto e forniture di servizi in un altro progetto. Pertanto, se un soggetto partecipa a un raggruppamento in qualità di Capofila o partner, lo stesso può essere fornitore di consulenze in un differente progetto, purché le attività di ricerca oggetto dell'uno siano differenti da quelle dell'altro.

All'interno del medesimo progetto, un soggetto del partenariato, sia esso in qualità di Capofila che di partner, non può essere al tempo stesso Beneficiario diretto dell'aiuto e fornitore di consulenze.

Due imprese associate e/o collegate non possono partecipare a un medesimo progetto, una in qualità di Beneficiario diretto dell'aiuto e l'altra in qualità di fornitore di consulenze.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla rendicontazione delle spese e a eventuali spese escluse è necessario rivolgere i quesiti esclusivamente a rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

4. Sono ammessi gli Organismi di ricerca?

Secondo il dettato del paragrafo 3 del Bando, gli Organismi di ricerca *possono presentare domanda ed essere beneficiari degli aiuti solo in qualità di partner e mai di capofila del progetto.*

5. Qual è la definizione di Organismo di ricerca?

La definizione di organismo di ricerca di cui all'articolo 2 punto 83 del Reg (UE) n. 651/2014, riportata nel Glossario contenuto all'interno del Bando è la seguente: *"entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.*

La definizione deve essere interpretata nel senso che *un'entità di diritto privato che svolge varie attività tra cui la ricerca, ma i cui ricavi provengono per la maggior parte da attività economiche quali la prestazione di servizi di insegnamento a titolo oneroso, può essere considerata un "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza", a condizione che si possa stabilire che la sua finalità principale consista nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, eventualmente completate da attività di diffusione dei risultati di tali attività di ricerca, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. In tale contesto non si può esigere da una siffatta entità che essa tragga una certa quota dei suoi ricavi da attività non economiche di ricerca e diffusione della conoscenza";*

"Non è necessario, affinché un'entità possa essere considerata un "organismo di ricerca e diffusione della conoscenza", che tale entità reinvesta i ricavi generati dalla sua attività principale in questa stessa attività principale";

"Lo status giuridico dei soci e degli azionisti di un'entità nonché l'eventuale carattere lucrativo delle attività da loro svolte e degli obiettivi da loro perseguiti non costituiscono criteri determinanti ai fini della qualificazione di detta entità come organismo di ricerca e diffusione della conoscenza. (Sentenza Corte di Giustizia Europea -quarta Sezione- 13 ottobre 2022).

6. Un Organismo di ricerca può presentare domanda su entrambi i Bandi, 1 e 2?

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del Bando *Per gli organismi di ricerca non vale la limitazione relativa alla partecipazione ad una sola proposta progettuale.*

Pertanto, uno stesso Organismo di ricerca, sia pubblico che privato, può partecipare a più progetti, sia sul Bando 1 che sul Bando 2.

7. Le ASL possono presentare domanda a valere sui Bandi Ricerca?

L'Azienda sanitaria nella qualificazione originaria di cui all'art. 3 c. 1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502, era concepita come ente strumentale della regione, tale qualificazione è stata espressamente eliminata dal D.Lgs. 7.12.93 n. 571, che ha definito l'azienda sanitaria quale "azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica".

L'Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha poi assunto, stante il disposto dell'art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. 502/92 (comma introdotto dal D.Lgs. 19.6.99 n. 229), anche carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguitamento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"), disposizione quest'ultima che ha introdotto la giurisprudenza a ritenere che le Aziende sanitarie abbiano assunto la natura di enti pubblici economici (Vedi, a titolo esemplificativo, TAR Catanzaro II Sez. 17 gennaio 2001 n. 37 – confermata in appello dalla V Sez. del CdS con decisione 9 maggio 2001 n. 2609 – e 5 aprile 2002 n. 809).

I beneficiari dei Bandi 1 e 2 sono imprese e Organismi di ricerca, i quali devono rispettare i rispettivi requisiti stabiliti dal Bando.

La definizione di Organismo di ricerca è quella riportata nella FAQ n. 5 della presente Sezione. Pertanto, non configurandosi specificamente né come impresa né come Organismo di ricerca, l'Azienda ospedaliera non può partecipare, in qualità di partner, ai Bandi RS 2025.

8. È possibile sottoporre a verifica, in fase di assistenza, un determinato soggetto/il contenuto del progetto, al fine di comprendere se può partecipare o meno al Bando/se risulta in linea con le indicazioni previste dal Bando?

Non è possibile, in fase di assistenza, controllare i requisiti di un soggetto né procedere alla verifica preliminare di documenti inerenti lo stesso e/o di contenuti riguardanti il progetto che si intende presentare, in quanto tali attività vengono effettuate esclusivamente in fase di istruttoria di ammissibilità e di valutazione delle proposte progettuali. Spetta a ogni soggetto procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Bando ai fini della possibile presentazione della domanda, anche con riferimento alla coerenza dei contenuti del progetto con le finalità del bando e i progetti finanziabili, dal momento che non è possibile fornire indicazioni/valutazioni in merito a tali contenuti prima dell'effettiva presentazione del progetto sulla piattaforma informatica.

SEZIONE 5 — REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (paragrafo 4 del Bando)

1. Quali requisiti devono possedere l'impresa/l'Organismo di ricerca privato/il libero professionista ai fini dell'ammissibilità?

L'impresa deve possedere tutti i requisiti previsti dal paragrafo 4.2. Il requisito 4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria non è richiesto per le ditte individuali e le società in nome collettivo; il requisito 4.2.22 Antiriciclaggio non è richiesto per le ditte individuali.

L'Organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti dal paragrafo 4.2, in quanto compatibili con la natura giuridica dell'organismo stesso.

I liberi professionisti devono possedere tutti i requisiti previsti dal paragrafo 4.2, ad eccezione dei requisiti 4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria e 4.2.22 Antiriciclaggio.

Il requisito 4.2.24 Requisiti per le aggregazioni è un requisito specifico per i soggetti che presentano domanda in partenariato, inclusi i liberi professionisti.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e posseduti alla data di presentazione della domanda.

Per le imprese e liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento di presentazione della domanda, i requisiti di cui ai punti 4.2.1 Iscrizione in pubblici registri e 4.2.2 Localizzazione del progetto devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione [a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo].

Le verifiche di ammissibilità sono elencate al paragrafo 6.2.1 del Bando, al quale si rimanda per ogni dettaglio.

Si precisa che, ai sensi del paragrafo *10.1 Verifiche in fase di ammissione della domanda*

La verifica della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione.

- *Rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17);*
- *Durc (requisito 4.2.3);*

Inoltre, ai sensi del paragrafo *10.2 Verifiche successive alla concessione*

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, la Regione Toscana/Organismo Intermedio verifica:

1. *il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);*
2. *l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.*

Pertanto, in relazione alle imprese, ai liberi professionisti e agli Organismi di ricerca privati, l'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare tutto quanto specificato al paragrafo 6.2.1 del bando, compreso il rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17), la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa - Durc (requisito 4.2.3) , la cui verifica di sussistenza alla data di presentazione della domanda deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione.

Il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti e l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione – l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei requisiti 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.22. – sono verificati successivamente alla concessione dell'agevolazione, secondo termini e modalità di controllo che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative da parte della Giunta della Regione Toscana.

In relazione alla verifica di ammissibilità del requisito di cui al punto *e) verifica dei requisiti richiesti per l'utilizzo della riserva aree interne* del paragrafo 6.2.1, la mancanza dello stesso non costituisce causa di inammissibilità della domanda; in caso di esito negativo del controllo non verrà applicata la riserva di risorse.

2. Quali requisiti deve possedere l'Organismo di ricerca pubblico ai fini dell'ammissibilità?

L'Organismo di ricerca pubblico deve possedere i seguenti requisiti:

avere sede in Toscana (requisito 4.2.2); essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC (requisito 4.2.3); non essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni (requisito 4.2.5); dichiarare la posizione riguardo agli aiuti illegali restituiti e/o da restituire – Deggendorf (requisito 4.2.10); possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da eleggere quale domicilio digitale (requisito 4.2.14); dichiarare la posizione riguardo al contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.19), oltre al requisito di cui al paragrafo 5.6 (cumulo) del Bando Posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.21), il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un

debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o procedimenti di recupero per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva - Polizza assicurativa obbligatoria (requisito 4.2.23), il soggetto richiedente deve essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, così come disciplinata dalla L. 213/2023 e dal D. L. 39/2025, come convertito con L. 78/2025.3.

In relazione al requisito 4.2.14 (*domicilio digitale*) – presente all'interno del paragrafo 3.1 del Bando 1, ma non nello stesso paragrafo del Bando 2 – si precisa che la mancata indicazione dello stesso è da considerarsi un refuso. Pertanto, per analogia con quanto stabilito dal Bando 1, tale requisito è previsto anche per l'Organismo di ricerca pubblico che presenta domanda a valere sul Bando 2.

Tutti i requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e posseduti alla data di presentazione della domanda.

Le verifiche di ammissibilità sono elencate al paragrafo 6.2.1 del Bando, al quale si rimanda per ogni dettaglio.

Si precisa che, ai sensi del paragrafo 10.1 *Verifiche in fase di ammissione della domanda* *La verifica della sussistenza dei seguenti requisiti deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione.*

- **Rispetto della normativa Antimafia (requisito 4.2.17); (L'Organismo di ricerca pubblico non deve presentare la documentazione antimafia)**
- **Durc (requisito 4.2.3);**

Inoltre, ai sensi del paragrafo 10.2 *Verifiche successive alla concessione*

Successivamente alla concessione dell'agevolazione, la Regione Toscana/Organismo Intermedio verifica:
1. *il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero imprese e made in Italy) n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017 tramite la visura aiuti rilasciata dal Registro Nazionale (RNA);*
2. *l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei requisiti 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.22.*

Pertanto, in relazione agli Organismi di ricerca pubblici, l'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accettare tutto quanto specificato al paragrafo 6.2.1 del bando, compreso il rispetto della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa - Durc (requisito 4.2.3), la cui verifica di sussistenza alla data di presentazione della domanda deve concludersi prima dell'atto di concessione dell'agevolazione.

Il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti e l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione – l'effettività dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei requisiti 4.2.9, 4.2.10 e 4.2.22. – sono verificati successivamente alla concessione dell'agevolazione, secondo termini e modalità di controllo che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative da parte della Giunta della Regione Toscana.

In relazione alla verifica di ammissibilità del requisito di cui al punto e) *verifica dei requisiti richiesti per l'utilizzo della riserva aree interne* del paragrafo 6.2.1, la stessa non si intende riferita agli Organismi di ricerca pubblici.

3. Dove deve essere localizzato l'intervento?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.2 *L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario come definita nel glossario.* Ciò significa che ogni soggetto beneficiario deve dichiarare la propria sede toscana di svolgimento del progetto, la quale deve risultare da visura camerale/documentazione probante.

4. Cosa si intende per unità produttiva?

Secondo quanto previsto dal Glossario contenuto all'interno del Bando per "Unità produttiva" si intende una *struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:*

- nel caso di MPMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del DPR 26.10.1972 n.633.

Ai soli fini di ammissione delle spese potranno essere prese in considerazione sedi complementari di progetto purché rispondenti alla definizione di sede produttiva contenuta nel Glossario.

5. In merito agli OR partecipanti, due Istituti del CNR o due Dipartimenti della medesima Università possono partecipare alla stessa proposta progettuale?

All'interno di uno stesso progetto possono partecipare due o più distinti Istituti afferenti al CNR oppure due o più Dipartimenti di una stessa Università, purché gli Istituti e i Dipartimenti svolgano attività differenti e venga esplicitato nell'anagrafica l'Istituto o il Dipartimento specifico.

Pertanto, nell'anagrafica sarà sempre necessario specificare, oltre alla denominazione del CNR o dell'Università, anche quella dell'Istituto (es. CNR - Istituto di Biometeorologia) o del Dipartimento (Dipartimento di Ingegneria Industriale).

I due Istituti o i due Dipartimenti risulteranno entrambi Beneficiari e, per ciascuno di essi, potrà firmare il Direttore dell'Istituto o il Direttore del Dipartimento; ai fini della prova della legale rappresentanza, per ognuno dei due Istituti o dei due Dipartimenti sarà necessario inserire sulla piattaforma l'atto formale di nomina.

Quanto sopra esposto vale anche per la costituzione dell'ATS: ognuno dei due Istituti o dei due Dipartimenti risulterà beneficiario e il Direttore di ciascuno dovrà firmare il relativo atto.

6. L'eleggibilità è estesa anche a imprese prive di sede legale o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, ma che svolgeranno le attività proposte in Toscana e presenteranno la documentazione richiesta?

Sì, il paragrafo 4.2.2 stabilisce che *L'intervento deve essere localizzato nel territorio della Regione Toscana ed interessare una unità produttiva locale del soggetto beneficiario come definita nel glossario.*

Nuova localizzazione – nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (a titolo di anticipo/stato avanzamento lavori (SAL)/saldo).

Tali soggetti privi di sede in territorio toscano al momento della presentazione della domanda devono allegare obbligatoriamente, in fase di compilazione della domanda di aiuto, una dichiarazione di impegno al possesso della sede e all'iscrizione in pubblici registri al momento della richiesta di anticipo/SAL/saldo, firmata digitalmente dal relativo Legale rappresentante.

7. L'eleggibilità è estesa anche a Organismi di ricerca privati privi di sede legale o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, ma che svolgeranno le attività proposte in Toscana e presenteranno la documentazione richiesta?

Sì, considerato che l'Organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti al paragrafo 4.2 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'organismo stesso, per quanto riguarda l'obbligatorietà della localizzazione toscana del progetto, anche nel caso di Organismi di ricerca privati

privi di sede o unità locale in territorio toscano al momento della domanda, la stessa dovrà essere posseduta al momento della richiesta di anticipo/SAL/saldo e dovrà, quindi, essere fornita, in fase di presentazione della domanda, una dichiarazione di impegno al possesso della sede e all'iscrizione in pubblici registri al momento della richiesta di anticipo/SAL/saldo, firmata digitalmente dal relativo Legale rappresentante.

8. Un'azienda nei confronti della quale sono stati adottati dalla Regione Toscana procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca (1. impresa oggetto di revoca su precedente finanziamento Bando RS a causa della decadenza della ammissibilità del soggetto Capofila 2. impresa oggetto di revoca su precedente Bando non RS a causa dell'inammissibilità di una spesa, in sede di verifica di controllo di primo livello, che ha causata il mancato raggiungimento del 70% di investimento sostenuto) può presentare un progetto a valere sui Bandi RS 2025?

Per valutare la possibilità di partecipazione ai Bandi nel caso in cui nei confronti del Beneficiario siano stati adottati dalla Regione Toscana procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca, è necessario fare riferimento alle casistiche indicate al paragrafo 4.2.5 del Bando:

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;*
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;*
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;*
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;*
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.*

Negli esempi 1. e 2. indicati nel quesito, nulla osta alla partecipazione ai Bandi RS 2025.

Secondo il dettato del paragrafo 10.2 del Bando, la verifica del requisito 4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi, reso quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, verrà effettuata successivamente alla concessione dell'agevolazione, secondo termini e modalità di controllo che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative da parte della Giunta della Regione Toscana.

9. In merito al requisito relativo alla delocalizzazione, si chiede quale sia l'ambito territoriale da prendere in considerazione (territorio regionale, nazionale, europeo)?

Con riferimento al requisito relativo alla delocalizzazione, come indicato nel Glossario contenuto all'interno del Bando, ci si riferisce a: *trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE12 (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE (IN ENTRATA); da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023. (IN USCITA)*

10. Possono partecipare al Bando in progetti diversi imprese associate o collegate tra loro?

Il requisito 4.2.24 stabilisce per le aggregazioni che *Ogni soggetto deve risultare non associato o collegato con altro soggetto richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'Allegato I al Reg(CE) 641/2014 e della Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06/05/2003* volendo, quindi, significare che le imprese facenti parte della stesso progetto/aggregazione/partenariato non devono risultare associate o collegate tra loro.

Pertanto, due imprese tra loro collegate/associate possono partecipare, in qualità di Beneficiari, a due diversi progetti.

Per ogni informazione riguardante lo stato di impresa autonoma e la nozione di associazione e collegamento riferita alle MPMI è necessario fare riferimento a quanto definito dalla Raccomandazione 2003/361/CE e a quanto stabilito dal D.M. 18 aprile 2005, che ha recepito la Raccomandazione stessa. Per ogni informazione riguardante lo stato di impresa autonoma e la nozione di associazione e collegamento riferita alle Midcap è necessario fare riferimento a quanto definito dalla Raccomandazione UE 2025/1099.

Tale normativa deve essere consultata al fine di valutare le casistiche specifiche riguardanti la dimensione aziendale, dal momento che non è possibile, in fase di assistenza, controllare i requisiti di un soggetto richiedente, in quanto tale attività viene effettuata esclusivamente in fase di istruttoria di ammissibilità ai sensi dei paragrafi 6.2.1 e 10.1 e di verifica dei requisiti dopo la concessione ai sensi del paragrafo 10.2, sulla base dei dati effettivamente dichiarati all'interno della domanda presentata e della documentazione da allegare in occasione delle verifiche successive alla concessione.

Rispetto alla normativa di riferimento sopra specificata per le MPMI, ulteriori strumenti utili per la definizione della dimensione di impresa sono i documenti di seguito elencati, ai quali si rimanda per un eventuale approfondimento in merito a casistiche specifiche:

- I pareri espressi dalla Commissione dimensione aziendale, consultabili al link <https://www.mimit.gov.it/it/> [in calce alla pagina, dalla Sezione Temi accedere a Impresa - Piccole e medie imprese - Determinazione della dimensione aziendale].
- La Guida dell'utente alla definizione di PMI, consultabile sul sito Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea al link <https://op.europa.eu/it/home>, inserendo il titolo completo nell'apposito campo di ricerca. La guida, pur non avendo valore legale, può servire da orientamento generale per i soggetti interessati nell'applicazione della definizione di PMI.

11. Due imprese collegate possono partecipare a un medesimo progetto, una in qualità di Beneficiario e l'altra in qualità di fornitore?

I fornitori individuati dal beneficiario devono essere soggetti indipendenti dalla stessa, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Pertanto, due imprese tra loro associate e/o collegate non possono partecipare a un medesimo progetto, una in qualità di Beneficiario diretto dell'aiuto e l'altra in qualità di fornitore di consulenze.

12. Un'impresa può presentare domanda sul Bando ed essere, allo stesso tempo, fornitore/consulente esterno di un'altra impresa che anch'essa vorrebbe presentare domanda sul Bando?

All'interno del Bando non vi sono specifiche in merito alla possibilità di essere soggetto beneficiario diretto dell'aiuto in un progetto e fornitore di servizi in un altro progetto.

Pertanto, se un soggetto partecipa a un raggruppamento in qualità di Capofila o partner, nulla osta a essere fornitore di consulenze in un differente progetto, purché le attività di ricerca oggetto dell'uno siano differenti da quelle dell'altro.

13. Sono ammessi tutti i codici ATECO o vi sono settori esclusi?

I progetti non devono rientrare negli interventi esclusi dal FESR e dal Fondo di coesione e/o nelle attività economiche sensi della seguente normativa:

I) Regolamento(UE) n. 1058/2021, articolo 7

Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
- i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
- i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
- i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare”
- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

II) Regolamento (UE) n. 651/2014 (ss.mm.ii.), articolo 1

3. Il presente Regolamento non si applica:

- a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento
- b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio,

degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

Fermo restando i requisiti richiesti al paragrafo 4.2 del Bando e le modalità di istruttoria previste al paragrafo 6.2, si precisa, quindi, quanto segue:

- le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2025 dal momento che tali imprese possono ricevere aiuti ai sensi del Regolamento 651/2014 per progetti di ricerca e sviluppo, finalità espressamente prevista dal paragrafo 2 del Bando che *"mira a sostenere investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale"*.
- le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2025, ad eccezione dei seguenti casi: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

La precisazione contenuta nell'ultimo capoverso del paragrafo 3 del Regolamento consente, inoltre, di non escludere tali imprese, se le stesse operano anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 651/2014, per cui il Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento. Ciò significa che le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2025 se le stesse operano anche in settori o attività ai quali si applica il Regolamento 651/2014; in questo caso, potranno beneficiare dell'aiuto solo ed esclusivamente per quelle attività riconducibili ad attività/settori inclusi, a condizione che sia garantito tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del Regolamento 651/2014.

- restano esclusi dal campo di applicazione del Regolamento 651/2014, gli aiuti concessi per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio. Pertanto, non sono considerate ammissibili a presentare domanda sui Bandi RS 2025 le imprese operanti nel settore carboniero, qualora l'aiuto richiesto sia destinato ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.

Sulla base di quanto sopra specificato possono, quindi, presentare domanda sui Bandi RS 2025 le imprese che operano in tutti i settori economici, ad esclusione:

- delle imprese che svolgono le attività previste nelle lettere da a) a h) dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021 e per ciò che concerne l’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (ss.mm.ii.), sopra citati.
 - delle imprese operanti nel settore carboniero, nel caso in cui l’aiuto richiesto sia destinato ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive.
- Le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono presentare domanda con le limitazioni e alle condizioni sopra descritte.

14. L’impresa che dichiara (anche erroneamente) il possesso del rating di legalità – e risulta non possederlo – viene considerata non ammissibile?

Sì. L’impresa con *rating di legalità* è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti: 4.2.6 (Responsabilità amministrativa).

4.2.7 (Precedenti penali)

- lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);
lett. b);
lett. d) gravi fatti specie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare).

L’errata dichiarazione nella domanda di agevolazione circa il possesso del rating di legalità comporta il mancato rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sul possesso dei requisiti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8, le quali, ai sensi del paragrafo 6.1 del bando, devono essere obbligatoriamente contenute all’interno della domanda stessa.

Come espressamente previsto dal paragrafo 6.2.1, l’istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare tra gli altri, *b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 6.1 del Bando*. Inoltre, il paragrafo 6.2.2 *Cause di inammissibilità della domanda* stabilisce chiaramente tra le cause di inammissibilità della domanda, al punto a) *la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite dal paragrafo 6.1, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al suddetto paragrafo 6.1 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria*. Ne consegue che l’impresa che dichiara, anche erroneamente, il possesso del rating di legalità – e risulta non possederlo – viene considerata non ammissibile in quanto la domanda presentata non è completa delle dichiarazioni obbligatorie sul possesso dei requisiti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8., che l’impresa avrebbe dovuto rilasciare in considerazione della propria effettiva situazione in merito al rating di legalità.

Una volta che la domanda è stata presentata, la stessa non può più essere modificata, pertanto, se il soggetto richiedente si rende conto di aver presentato una domanda con dei dati non corretti, lo stesso può presentarne una nuova sul sistema gestionale SFT, trasmettendo preliminarmente una PEC all’indirizzo asa-regimidiaiuto@cert.sviluppo.toscana.it, contenente la rinuncia alla domanda CUP ST XXXXXXXXXXXX presentata in data XXXXXXXXXXXX a valere sul Bando RS 1/2 2025 dall’impresa XXXXXXXXXXXX. Dopo aver trasmesso la PEC di rinuncia e acquisito la relativa ricevuta di consegna, sarà possibile presentare una nuova domanda con le dichiarazioni/i dati corretti.

L’elenco aggiornato delle imprese con rating di legalità è consultabile (e scaricabile in formato .xls) sul sito istituzionale dell’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, al link <https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/elenco-rating>

SPECIFICA RELATIVA AL REQUISITO DI CUI AL PARAGRAFO 4.2.15 DEL BANDO - AFFIDABILITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA

Premesso che il requisito stabilito al paragrafo 4.2.15, secondo il dettato del paragrafo 10.2 del Bando verrà verificato successivamente alla concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente (imprese, liberi professionisti e Organismi di ricerca privati, con esclusione degli Organismi di ricerca pubblici), alla data di presentazione della domanda, *deve possedere l'affidabilità economico-finanziaria in rapporto alla dimensione finanziaria del progetto presentato; la verifica verrà effettuata mediante valutazione di:*

- a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);*
- b. Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica);*
- c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).*

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese, liberi professionisti e Organismi di ricerca privati che dimostrino di rispettare il primo requisito *a. Adeguatezza patrimoniale* e almeno uno fra il secondo *b. Affidabilità economica* e il terzo *c. Affidabilità finanziaria*

La Scheda relativa agli indici di affidabilità economico finanziaria è compilabile nella Sezione Piano Finanziario - Capacità economica, per imprese, liberi professionisti e Organismi di ricerca privati. La stessa non compare agli Organismi di ricerca pubblici.

I valori relativi ai suddetti indici dovranno essere inseriti in fase di presentazione della domanda di agevolazione, mentre i documenti previsti dal suddetto paragrafo, se necessari a comprovare gli indici stessi, dovranno essere prodotti al momento della verifica successiva alla concessione di cui al paragrafo 10.2 del bando.

Per tutti e tre i parametri oggetto di valutazione di cui alle lettere a. Adeguatezza patrimoniale, b. Affidabilità economica e c. Affidabilità finanziaria è necessario fare riferimento **ai bilanci depositati**, dove presenti, in quanto la ratio dell'Amministrazione regionale è quella di acquisire tale documentazione economica ai fini delle verifiche successive alla concessione dell'agevolazione, secondo termini e modalità di controllo che saranno oggetto di specifiche disposizioni attuative da parte della Giunta della Regione Toscana.

Per tutti e tre i parametri oggetto di valutazione di cui alle lettere a. Adeguatezza patrimoniale, b. Affidabilità economica, c. Affidabilità finanziaria è necessario indicare il valore del costo e del contributo totali del progetto del Beneficiario singolo (soggetto che ha presentato domanda singolarmente)/di ciascun soggetto del partenariato (in caso di progetto presentato in partenariato).

La lettera "F", contenuta all'interno della formula stabilita per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.2.15 lettera c. - *Affidabilità finanziaria* -, fa riferimento all'eventuale finanziamento necessario per la copertura finanziaria del progetto. Per "F" si intendono forme di indebitamento anche NON bancario.

Pertanto, se per la realizzazione del progetto, a seguito di analisi condotta internamente all'azienda, si rilevi la necessità di richiedere coperture finanziarie, la formula di cui al paragrafo 4.2.15 lettera c. deve prevedere la lettera "F", che corrisponde all'importo indicato all'interno della delibera di finanziamento:

$$\frac{(\text{EBITDA}_n * 0,65 + \text{EBITDA}_{n-1} * 0,35) + F (\text{importo delibera finanziamento})}{\dots} > 0,25$$

(CP-C)

Diversamente, vale a dire nel caso in cui non vi sia necessità di un finanziamento, la formula non includerà la lettera "F" e sarà la seguente:

$$\frac{(\text{EBITDA}_n * 0,65 + \text{EBITDA}_{n-1} * 0,35)}{\dots} > 0,25$$

(CP-C)

Il Bando non specifica quale deve essere l'importo dell'eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto; di conseguenza, il Beneficiario può stabilirne l'importo in relazione al costo totale del progetto di sua competenza.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate devono far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento. Tali imprese devono, quindi, rispettare il parametro a. Adequatezza patrimoniale e il parametro c. Affidabilità finanziaria; il parametro b. Affidabilità economica non deve essere verificato.

Pertanto, per tali imprese vale quanto segue:

- in relazione al parametro a. Adequatezza patrimoniale "*Per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda*";
- in relazione al parametro c. Affidabilità finanziaria "*Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento*".

Di conseguenza, considerato che tali imprese devono rispettare il parametro a. Adequatezza patrimoniale e il parametro c. Affidabilità finanziaria, le stesse dovranno necessariamente disporre di un finanziamento per la copertura finanziaria del progetto, per poter calcolare la formula di cui al parametro c. Affidabilità finanziaria nel seguente modo:

$$\frac{F \text{ (importo delibera finanziamento)}}{(CP-C)} > 0,25$$

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata.

DETALLO DI TUTTI I PARAMETRI PER LA VERIFICA DEL REQUISITO DI CUI AL SUDETTO PARAGRAFO 4.2.15 DEL BANDO

Come si determina l'adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio) di un'impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.15 lettera a. del Bando, l'adeguatezza patrimoniale di un'impresa si determina secondo la formula $PN/(CP-C) > 0,2$, che deve essere interpretata nel modo seguente: PN singola impresa/(CP singola impresa-C singola impresa) > 0,2.

Cosa si intende per PN ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.15 lettera a. del Bando, per PN si intende il patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda.

Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio quale è il valore del patrimonio netto?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.15 lettera a. del Bando, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero,

ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professionisti), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'articolo 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Per le imprese di nuova costituzione quale è il valore del patrimonio netto?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.15 lettera a. del Bando, per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione della domanda non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Cosa può essere considerato a incremento del patrimonio netto?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.15 lettera a. del Bando a incremento di PN possono essere considerati:

I) per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;

III) un eventuale aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato, aumento che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;

IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato, risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti I) e II) dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

In un progetto presentato da un partenariato di imprese, tutte le imprese devono avere un valore dell'adeguatezza patrimoniale superiore a 0,2?

Sì, ciascuna impresa facente parte del partenariato deve avere un valore dell'adeguatezza patrimoniale superiore a 0,2.

In un progetto presentato da un partenariato di imprese cosa si intende per PN?

In un progetto presentato da un partenariato di imprese per PN si intende il patrimonio netto della "singola impresa" e non quello derivante dalla somma dei patrimoni netti di tutte le imprese facenti parte del partenariato.

Cosa si intende per CP?

Per CP si intende la somma dei costi imputati dalla singola impresa.

Si specifica che in un progetto presentato da un partenariato di imprese, per CP si intende la somma dei costi del progetto "della singola impresa" indicati in domanda e non la somma dei costi totali del progetto (somma dei costi di tutti i soggetti del partenariato).

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nelle formule riferite, rispettivamente, all'Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica) e all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Cosa si intende per C?

Per C si intende il contributo richiesto dalla singola impresa.

Si specifica che in un progetto presentato da un partenariato di imprese, per C si intende il contributo richiesto dalla "singola impresa" e non la somma dei contributi totali del progetto (somma dei contributi di tutti i soggetti del partenariato).

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nelle formule riferite, rispettivamente, all'Affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica) e all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Cosa accade nel caso in cui l'impresa (impresa che ha presentato domanda singolarmente o, in caso di partenariato, una o più imprese partner del progetto) non risulti in possesso dell'indice di adeguatezza patrimoniale?

Secondo il dettato del paragrafo 14, l'esito negativo dei controlli successivi alla concessione darà luogo alla decadenza del contributo concesso e determinerà la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

La suddetta decadenza e conseguente revoca riguarderà l'impresa interessata dalla verifica negativa, ma, nel caso in cui l'assenza di un'impresa di un partenariato comporti il venir meno del numero minimo di soggetti del partenariato stesso, la decadenza e conseguente revoca si estenderà a tutto il progetto.

Come si determina l'affidabilità economica (redditività della gestione caratteristica) di un'impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.15 lettera b. del Bando, l'affidabilità economica di un'impresa si determina secondo la seguente formula:

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(Sn * 0,65) + (Sn-1 * 0,35)} > 0,02$$

Purché risulti rispettata la condizione

$$\frac{(EBITn * 0,65) + (EBITn-1 * 0,35)}{(CP-C)} > 0,2$$

Cosa si intende per EBITn?

Per EBITn si intende la differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda.

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Cosa si intende per EBITn-1?

Per EBITn-1 si intende la differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda.

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Cosa si intende per Sn?

Per Sn si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito all'ultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda.

Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Cosa si intende per Sn-1?

Per Sn-1 si intendono i ricavi delle vendite e delle prestazioni (totale voce A.1 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferito al penultimo bilancio depositato prima della presentazione della domanda. Le suddette indicazioni valgono, altresì, per il valore da inserire nella formula riferita all'Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

Ai fini dell'affidabilità economica, quali valori devono inserire le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio?

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

Ai fini del parametro b. Affidabilità economica, quali valori devono inserire le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato e le imprese, non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi?

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongono di un unico bilancio depositato ovvero le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata.

Come si determina l'affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto) di un'impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 4.2.15 lettera c. del Bando, l'affidabilità finanziaria di un'impresa si determina secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{EBITDA}_n * 0,65 + \text{EBITDA}_{n-1} * 0,35) + F \text{ (eventuale finanziamento)}}{(CP-C)} > 0,25$$

Formula per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non hanno bilanci depositati

$$\frac{F \text{ (importo delibera finanziamento obbligatorio)}}{(CP-C)} > 0,25$$

Cosa si intende per F?

Per F si intende l'eventuale finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto. Per "F" si intendono forme di indebitamento anche NON bancario.

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non hanno bilanci depositati devono rispettare il parametro a. Adeguatezza patrimoniale e il parametro c. Affidabilità finanziaria; pertanto, tali imprese devono necessariamente disporre di un finanziamento per la copertura finanziaria del progetto, per poter calcolare la formula come di seguito indicato:

$$\frac{F \text{ (importo delibera finanziamento obbligatorio)}}{20} > 0,25$$

(CP-C)

In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente:

I) finanziamenti soci/altri non effettuati (vale a dire non versati), purché siano prodotte al momento della verifica successiva alla concessione dell'agevolazione:

- delibera CdA che destini il finanziamento alla copertura progetto;
 - dichiarazione di impegno al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- II) finanziamenti bancari non effettuati (vale a dire non versati) purché sia prodotta al momento della verifica successiva alla concessione dell'agevolazione:
- delibera bancaria destinata al progetto (non necessaria delibera CdA);
- III) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) dopo approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali:
- non necessaria delibera CdA;
- IV) finanziamenti soci/bancari/o altri effettuati (vale a dire versati) prima della approvazione della Delibera GR che approva elementi essenziali) purché sia prodotta al momento della verifica successiva alla concessione dell'agevolazione:
- delibera CdA, che destini il finanziamento alla copertura progetto o comunque un atto che dimostri l'intenzione di rafforzare l'affidabilità finanziaria dell'impresa in vista della futura adesione ai bandi regionali;
- V) aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato purché sia prodotto al momento della verifica successiva alla concessione dell'agevolazione:
- atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, che attesti l'aumento di capitale.

In relazione al parametro c. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto), il riferimento alla documentazione "*prodotta in domanda*" per le casistiche citate - contenuto dopo la dicitura "*In particolare, per la corretta definizione di "F" saranno ammessi esclusivamente*" - è da considerarsi un refuso. La documentazione probante relativa al rispetto del parametro c. Affidabilità finanziaria non deve essere prodotta in fase di presentazione della domanda di agevolazione, ma al momento della verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'articolo 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 10.2 del Bando. Si precisa che tale verifica è diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti autodichiarati alla data di presentazione della domanda, pertanto, la documentazione probante stabilita dal paragrafo 4.2.15 *Affidabilità economico-finanziaria* dovrà avere data antecedente o contestuale alla data di presentazione della domanda.

Per *Delibera GR che approva elementi essenziali* si intende la Delibera n. 1165 del 4 agosto 2025.

Ai fini dell'affidabilità finanziaria, quali valori devono inserire le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio?

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Ai fini dell'affidabilità finanziaria, quali valori devono inserire le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato e le imprese, non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi?

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico bilancio depositato o dall'unica dichiarazione dei redditi presentata, oltre all'eventuale finanziamento esterno.

Ai fini dell'affidabilità finanziaria, quali valori devono inserire le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate?

Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

F (importo delibera finanziamento obbligatorio)
----- > 0,25
(CP-C)

SEZIONE 6 — TERMINI DEL PROGETTO (paragrafo 5.2 del Bando)

1. Quale è il termine iniziale del progetto di ricerca?

Secondo il dettato del paragrafo 5.2.1 del Bando *L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.*

2. È possibile iniziare il progetto prima dell'inizio convenzionale del progetto?

Secondo il dettato del paragrafo 5.2.1 del Bando *Rispetto al suddetto termine (inizio convenzionale del progetto), i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.*

In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto mediante compilazione di apposito modulo sulla piattaforma SFT.

Ciò significa che, fermo restando la facoltà di dare inizio al progetto anteriormente al primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto (ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda), i 20 mesi per il Bando 1/i 15 mesi per il Bando 2 di durata del progetto decorrono, convenzionalmente, dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto (salvo eventuale proroga di massimo 4 mesi per il Bando 1/3 mesi per il Bando 2). Pertanto, per il soggetto beneficiario che comunica la scelta dell'inizio anticipato secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando resta, in ogni caso, fermo il termine finale di 20 mesi per il Bando 1/15 mesi per il Bando 2 a partire dall'inizio convenzionale del progetto, salvo eventuale proroga.

L'inizio anticipato dovrà essere comunicato secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando soltanto nel caso in cui l'inizio del progetto risulti anticipato rispetto al primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto (ma comunque non antecedentemente al primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda).

In caso di partenariato, la comunicazione di inizio anticipato dovrà essere compilata e sottoscritta dal solo soggetto Capofila.

3. Quale atto identifica l'inizio del progetto?

Ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 6 ("Effetto di incentivazione") del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 e ss.mm.ii. e, quindi, dell'ammissione a contributo della domanda e delle relative spese a valere sul presente Bando, il progetto si considera "avviato" in corrispondenza della data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (quale, ad esempio, l'affidamento di incarichi di consulenza), a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per ogni ulteriore informazione relativa alla rendicontazione delle spese e al periodo di ammissibilità delle stesse è necessario rivolgere i quesiti esclusivamente a rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

4. Qual è il termine finale del progetto di investimento?

R. Secondo il disposto del paragrafo 5.2.2

Per il Bando 1:

"Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 20 mesi decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1 (salvo eventuale proroga di massimo 4 mesi)"

Per il Bando 2:

"Il termine finale per la realizzazione del progetto è convenzionalmente stabilito in 15 mesi decorrenti dall'inizio convenzionale del progetto come indicato al punto 5.2.1 (salvo eventuale proroga di massimo 3 mesi)"

5. In che momento un progetto si considera concluso?

Un progetto è considerato concluso quando il beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni, il costo delle stesse è stato fatturato e tutte le spese sostenute sono state pagate come indicato nell'Allegato 1A "spese ammissibili".

SEZIONE 7 — SPESE AMMISSIBILI (paragrafo 5.3 del Bando)

1. Quali spese possono essere imputate a valere sul Bando?

Le spese che possono essere imputate a valere sul Bando sono stabilite all'interno del paragrafo 5.3 del Bando.

Si elencano, di seguito, le tipologie di spese ammesse e, ove previste, le percentuali massime imputabili, precisando che è necessario fare riferimento al paragrafo 5.3 del Bando per ogni dettaglio relativo ai requisiti della singola spesa:

a) SPESE DI PERSONALE – esclusivamente personale altamente qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 articolo 2, punto 93.

Con riferimento al paragrafo 3.4.3. dell'Allegato 1A Spese ammissibili rettificato *Sono ammissibili "spese di personale" che rispondano ai seguenti requisiti:*

..."
"S 2. essere relativi esclusivamente a "personale altamente qualificato" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art.2, punto 93, cioè personale con un diploma di istruzione terziaria come definito al successivo paragrafo con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

Si considera personale di ricerca altamente qualificato (AQ) il personale in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) un diploma di istruzione terziaria.

Secondo la classificazione ISCED/EQF, nei "diploma di istruzione terziaria" rientrano i livelli ISCED/ EQF dal V all'VIII. Per esemplificare, sono ammissibili tutti i diplomi di laurea (triennale e magistrale) ed i diplomi ITS rilasciati dal MIM (rif. Legge 99/2022 e successivi Decreti attuativi);

b) un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

I requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere maturati alla data di presentazione della relativa istanza di rendicontazione a titolo di SAL o SALDO".

La Tabella di riferimento per il costo orario standard del personale imputato nei progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione è la seguente:

Tipologia di soggetto beneficiario			
Fascia di costo	Impresa	Università	EPR
Alto	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
Medio	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
Basso	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Le Tabelle dei costi standard sono state aggiornate in conformità alla DGR n. 1298 dell'11 agosto 2025, la quale ha recepito le nuove tabelle ministeriali di cui al Decreto interministeriale (MIMIT-MUR) 4 gennaio 2024 – Semplificazione costi del personale sui programmi FESR 2021-2027. Quanto riportato nell'Allegato 1M "Quadro Economico" e sulla piattaforma di raccolta delle domande è, quindi, corretto.

b) COSTI DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTREZZATURE.

c) COSTI DEI FABBRICATI E DEI TERRENI. I predetti costi – **riferiti alla somma dei costi dei fabbricati e dei terreni di tutti i partner del progetto** – non possono superare il 30% del costo totale di progetto. I costi relativi ai terreni – **riferiti alla somma dei costi dei terreni di tutti i partner del progetto** - non possono superare il 10% del costo totale di progetto.

d) COSTI DELLA RICERCA CONTRATTUALE, DELLE COMPETENZE TECNICHE E DEI BREVETTI – **riferiti alla somma dei predetti costi di tutti i partner del progetto** - non possono superare il 35% del costo totale di progetto.

Con riferimento a quanto stabilito per la macrovoce di spesa *d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti*.

Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati caratterizzanti obbligatori (classe A) e quelli integrabili (classi B e C) secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Bando Impresa digitale, di cui al Decreto dirigenziale n. 28280 del 5 dicembre 2024. I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell'attuazione del progetto sono quelli indicati nel Catalogo. I costi di cui al presente punto sono ammessi nel limite complessivo massimo del 35% del costo totale di progetto si precisa quanto segue:

Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati caratterizzanti obbligatori (classe A) e quelli integrabili (classi B e C) secondo le modalità e nei i limiti stabiliti dal Bando Impresa digitale, di cui al Decreto dirigenziale n. 28280 del 5 dicembre 2024.

Nelle tabelle indicate (Allegato 1F) — suddivise nelle tre sezioni Digitale & Intelligente, Digitale & Sostenibile, Digitale & Sicura — i servizi vengono distinti in tre classi: A (servizi obbligatori), B (servizi integrabili o obbligatori) laddove nella classe A non vengono attivati servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo), C (servizi integrabili di natura diversa dalla transizione digitale).

Nelle tre suddette sezioni per ciascuna classe è indicato un elenco di tipologia di servizi del Catalogo ammissibili. Come indicato nell'allegato 1F, rispetto all'investimento previsto per costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti, deve essere prevista l'acquisizione di servizi di classe A (obbligatori) in misura non inferiore al 60%, quelli di classe B in misura non superiore al 40% e quelli di classe C in misura non superiore al 15%. Laddove i servizi di classe A non prevedono l'attivazione di servizi della sezione B5 del Catalogo, ai fini dell'ammissibilità del progetto, dovranno obbligatoriamente essere attivati i servizi di cui alla classe B.

Come previsto con Decreto Dirigenziale n. 24521 del 20 novembre 2025, l'Allegato 1 A al paragrafo 3.2.1 *Spese della ricerca contrattuale, per servizi di supporto all'innovazione e per servizi di consulenza* stabilisce che i limiti del Bando impresa digitale operano con riferimento al progetto e non al singolo

partner; gli stessi non operano per il massimale per singolo servizio di cui all'Allegato 1F né per le intensità di aiuto, per le quali valgono le specifiche disposizioni dei Bandi RS 2025. Le intensità di aiuto da applicare alla macrovoce di spesa d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti, di cui al paragrafo 5.3 del bando, sono, quindi, quelle previste dal paragrafo 5.5 dei Bandi RS 2025 in relazione alla dimensione di impresa e alla Ricerca industriale/Sviluppo Sperimentale. Inoltre, data la particolare attinenza e funzionalità alle attività di Ricerca e Sviluppo, il servizio B.1.3 "Ricerca contrattuale" (classe B) e il servizio B.1.2 "Servizi tecnici di progettazione per R&S, innovazione di prodotto e/o processo produttivo, sperimentazione (prove e test)" (classe C) sono parificati ai servizi di Classe A. Questi due servizi – B.1.3 e B.1.2 – possono essere acquisiti autonomamente, cioè singolarmente [entrambi oppure uno solo dei due], senza attivare obbligatoriamente anche i servizi di classe B o di classe C.

Fermo restando le specifiche di cui sopra, il soggetto richiedente che intende inserire nel proprio piano finanziario la macrovoce di spesa d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti, di cui al paragrafo 5.3 del bando, può scegliere liberamente i servizi da acquisire ma soltanto con riferimento a una sola delle tre Sezioni Digitale & Intelligente, Digitale & Sostenibile, Digitale & Sicura. Ciò significa che i servizi attivati devono essere riferiti all'unica Sezione scelta.

Solo nel caso in cui vengano attivati i servizi B.1.3 "Ricerca contrattuale" (classe B) e/o B.1.2 "Servizi tecnici di progettazione per R&S, innovazione di prodotto e/o processo produttivo, sperimentazione (prove e test)" (classe C) non sarà necessario attivare servizi di sostegno alla transizione digitale della sezione B5 del Catalogo

e) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI – **riferite alle spese generali supplementari del singolo partner** – sono ammessi fino a un massimo del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale del singolo partner, intendendo il costo totale delle spese di personale di cui alla lettera a) del singolo soggetto richiedente e non il costo totale delle spese di personale del piano finanziario di progetto.

f) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO – **riferiti alla somma degli "altri costi di esercizio" di tutti i partner del progetto** - non possono superare il 15% del costo totale di progetto.

2. Possono essere imputati i costi di amministratori e soci?

I costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati **soltanto nel caso di micro e piccole imprese** tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte in uno specifico obiettivo tecnico illustrato nel progetto e siano effettivamente svolte nell'arco del periodo rendicontato, come evidenziato esplicitamente nella relazione tecnica di periodo;
- 2) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto. La percentuale del 10% è calcolata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi dell'intero progetto. Il massimale così calcolato si applica a ciascuna micro e piccola impresa del partenariato.
- 3) se in possesso dei requisiti di personale altamente qualificato

Quanto sopra deve intendersi nel senso che i costi di titolari, amministratori e soci di ciascuna micro e piccola impresa verranno ammessi in relazione al costo complessivo di tutto il progetto, intendendo per quest'ultimo la somma dei costi totali di tutti i soggetti del partenariato.

La percentuale massima del 10% deve essere rispettata da ciascuna micro e piccola impresa che imputa tali costi. Pertanto, ciascuna micro e piccola impresa che imputa tali costi deve verificare che il totale dei propri costi di titolari, amministratori e soci non sia superiore al 10% del costo complessivo di tutto il progetto, come sopra specificato.

Nel caso in cui un socio di minoranza sia titolare di un contratto di lavoro tipo subordinato e non ricopra cariche sociali è considerato come personale subordinato a tutti gli effetti e non rientra, quindi, nel vincolo del 10% massimo del costo complessivo del progetto cui sottostanno i costi per le prestazioni di titolari, amministratori o soci.

Per ogni ulteriore informazione relativa alle spese ammissibili, alla rendicontazione delle spese e all'Allegato 1A, comprese le informazioni riguardanti i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, è necessario rivolgere i quesiti esclusivamente a rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

SEZIONE 8 — PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DA PARTE DEI DESTINATARI (paragrafo 5.3 del Bando)

1. In caso di partenariato, quali sono le percentuali di partecipazione all'investimento da parte di ciascuna impresa in relazione al costo totale del progetto?

Il paragrafo 5.3 del Bando stabilisce che *nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 10% (se di grande dimensione) e del 5% (in tutti gli altri casi) dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.*

2. In caso di partenariato quali sono le percentuali di partecipazione all'investimento da parte degli OR in relazione al costo totale del progetto?

Il paragrafo 5.3 del Bando stabilisce che *In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca (ATS), questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.*

In caso di partenariato composto da un'impresa e uno o più OR presentato a valere sul Bando 2, ai fini dell'applicazione delle percentuali di partecipazione al Bando, l'impresa può sostenere una percentuale dei costi ammissibili compresa tra il 70% e il 90%, in quanto l'OR deve necessariamente sostenere una percentuale dei costi ammissibili compresa tra il 10% e il 30%.

SEZIONE 9 — MASSIMALI DI INVESTIMENTO (paragrafo 5.4 del Bando)

1. Quali sono i massimali previsti per l'investimento a valere sul presente Bando?

Il paragrafo 5.4 di ciascun Bando stabilisce quanto segue:

Bando 1: L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a 1.500.000,00 Euro e non superiore a 3.000.000,00 Euro, pena l'inammissibilità della domanda.

Bando 2: L'importo totale del progetto presentato deve essere non inferiore a 250.000,00 Euro e non superiore a 1.500.000,00 Euro, pena l'inammissibilità della domanda.

SEZIONE 10 — FORMA E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE (paragrafo 5.5 del Bando)

1. Qual è la forma dell'agevolazione?

L'aiuto è concesso nella forma della sovvenzione in c/capitale diretta alla spesa ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento UE 651/14.

2. Qual è l'intensità di aiuto (percentuale da applicare ai costi totali dell'impresa ai fini del calcolo del contributo) prevista dal Bando in relazione alla dimensione di impresa?

Secondo il dettato del paragrafo 5.5 del Bando, le intensità di aiuto, in relazione alla dimensione di impresa, sono le seguenti:

Bando 1:

Micro e Piccola impresa in cooperazione con MPMI: Ricerca Industriale 75% Sviluppo Sperimentale 55%
Media impresa in cooperazione con MPMI: Ricerca Industriale 70% Sviluppo Sperimentale 45%

Grande impresa in cooperazione con MPMI: Ricerca Industriale 60% Sviluppo Sperimentale 35%

Organismo di ricerca in cooperazione con imprese: Ricerca Industriale 60% Sviluppo Sperimentale 35%

Bando 2:

Micro e Piccola impresa singola: Ricerca Industriale 65% Sviluppo Sperimentale 40%

Micro e Piccola impresa in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI): Ricerca Industriale 75% Sviluppo Sperimentale 55%

Media impresa: Ricerca Industriale 55% Sviluppo Sperimentale 30%

Media impresa in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI): Ricerca Industriale 70% Sviluppo Sperimentale 45%

Midcap singola: Ricerca Industriale 45% Sviluppo Sperimentale 20%

Midcap in cooperazione con altre imprese (almeno 3 MPMI): Ricerca Industriale 60% Sviluppo Sperimentale 35%

Organismo di ricerca in cooperazione con imprese: Ricerca Industriale 60% Sviluppo Sperimentale 35%

I progetti valutati STEP beneficeranno di una maggiorazione dell'intensità di aiuto pari al 5%, che verrà assegnata a ciascun soggetto del partenariato, oltre che di un punteggio di premialità pari a n. 6 punti. In caso di progetti congiunti valutati STEP – sia per il Bando 1 che per il Bando 2 – potrà essere assegnato un punteggio massimo in riferimento al criterio di premialità P.11 pari a n. 6 punti.

SEZIONE 11 — CUMULO (paragrafo 5.6 del Bando)

1. Il contributo previsto dal Bando è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato, con contributi a titolo di “de minimis” o con altri aiuti regionali, nazionali, UE?

Secondo il dettato del paragrafo 5.6 del Bando *Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento e di sovraccompensazione dei costi, il cumulo, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale dell'agevolazione concessa, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di contribuzione più favorevole, stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.*

Le seguenti regole devono essere specificate in funzione della normativa UE di riferimento sugli aiuti di stato.

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del regolamento di esenzione possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con agevolazioni in «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al regolamento di esenzione.

Le agevolazioni in «de minimis» possono essere cumulate tra di loro fino a concorrenza del massimale previsto nel relativo regolamento de minimis.

Le agevolazioni in «de minimis» non concesse per specifici costi ammissibili o ad essi non imputabili, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato concessi a norma del regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

In ogni caso, in caso di presenza di altri aiuti di Stato regionali, nazionali o della UE, ai fini del cumulo, dovranno essere considerati i vincoli fissati da atto di indirizzo di giunta.

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finanziati a valere sui Bandi RS 2025 sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e non sono, quindi, concessi in regime de minimis. Per l'applicabilità del cumulo dei costi sostenuti sui Bandi RS 2025 con altri aiuti di Stato/agevolazioni in de minimis si rimanda al rispetto delle regole stabilite dal bando, sopra riportate.

SEZIONE 12 — PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (paragrafo 6.1 del Bando)

1. Con quale modalità si presenta la domanda di aiuto?

Secondo il disposto del paragrafo 6.1 del Bando *La domanda di agevolazione è diretta ad ottenere una sovvenzione in conto capitale diretta alla spesa. La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata dal titolare/rappresentante legale del soggetto richiedente o suo delegato e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente.*

2. Come si considera assolto l'obbligo del pagamento della marca da bollo?

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (tabaccherie, uffici postali o altri rivenditori autorizzati), che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di agevolazione deve essere effettuata inserendo negli appositi campi della scheda presente sul sistema il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato e la data di emissione. La piattaforma di raccolta delle domande non prevede link automatici esterni ai quali essere reindirizzati per il pagamento della marca da bollo virtuale.

3. Qual è il periodo di apertura del Bando?

Il paragrafo 6.1 del Bando stabilisce che *La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 17 novembre 2025 e fino alle ore 17.00 del 2 febbraio 2026.*

4. Chi deve firmare la domanda a pena di inammissibilità della stessa?

Per le imprese: il Legale rappresentante risultante da visura (la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria i poteri di rappresentanza della Società ed è presente nella visura della Società stessa, ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc) o un procuratore, risultante anch'esso da visura, in quanto soggetto autorizzato dal predetto legale rappresentante con atto notarile - (procura) registrato presso la CCIAA e, pertanto, verificabile in visura - a porre in essere i medesimi atti del Legale rappresentante.

Si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto proponente" non si può intendere la Società di consulenza dell'impresa proponente, in quanto la predetta Società non è dotata di procura notarile.

Per gli Organismi di ricerca pubblici:

- Università: il Rettore o il Direttore di Dipartimento. Ai fini della prova della firma sarà necessario inserire sulla piattaforma il Decreto Rettoriale di nomina.
- CNR: il Presidente o Direttore del singolo Istituto. Ai fini della prova della firma sarà necessario inserire sulla piattaforma il Decreto di nomina.

5. È disponibile un manuale per l'accesso al sistema gestionale SFT e per la compilazione della domanda di aiuto?

Le modalità di accesso al sistema gestionale SFT e di compilazione e presentazione della domanda on-line sono dettagliate all'interno della *Guida registrazione utente* e del *Manuale utente SFT* consultabili al link www.sviluppo.toscana.it/sft

Per informazioni riguardanti l'accesso al sistema gestionale SFT e la registrazione (utenti o soggetti proponenti) l'indirizzo di posta elettronica dedicato è esclusivamente supportosft@sviluppo.toscana.it senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

Per il supporto alla compilazione on-line e per tutte le problematiche di tipo tecnico, inerenti l'uso della piattaforma informatica di raccolta delle domande di agevolazione, l'indirizzo di posta elettronica

dedicato è esclusivamente supportobandirs2025@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

6. La domanda deve essere firmata digitalmente?

Sì, la domanda deve essere firmata digitalmente.

7. Nel caso di partenariato, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti del partenariato?

Sì, la domanda di ciascun soggetto del partenariato deve essere firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante.

8. Quali sono le cause di inammissibilità legate alla presentazione della domanda?

Secondo il dettato del paragrafo 6.1 del Bando *Non è ammisible la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando e dettagliate nel manuale reso disponibile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A.* In questi casi non si applica il soccorso istruttorio.

9. Quale paragrafo del Bando riporta tutte le cause di inammissibilità della domanda che impediscono alla stessa di accedere alla fase di valutazione tecnica e di attribuzione della premialità?

Il paragrafo 6.2.2 riporta tutte le cause di inammissibilità che impediscono alla domanda di accedere alle successive fasi di valutazione e premialità.

10. Tra la documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo è prevista anche l'attestazione del professionista in merito al possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà. Tale documento è obbligatorio?

In caso affermativo esiste un facsimile da utilizzare?

L'articolo 6.1 del bando - lettera d. **Altra documentazione da allegare in upload alla domanda di contributo** specifica quanto segue:

- *attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.*

Si tratta, pertanto, di una possibilità, e non di un obbligo, che consente di attestare il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà, anche da parte di una sola impresa del partenariato.

Di conseguenza, se il possesso dei tre requisiti di cui sopra non è attestato da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, tale documentazione non è obbligatoria e si procederà con le consuete autodichiarazioni previste dalla domanda di agevolazione.

Relativamente all'attestazione del professionista, il bando non ha previsto la predisposizione di un modello/facsimile. Relativamente alla figura che può rilasciare l'attestazione, il bando precisa che deve trattarsi di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Per ogni ulteriore chiarimento in merito a tale soggetto e al contenuto dell'attestazione è necessario inviare un quesito esclusivamente a rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:

11. Nella Sezione Dati del soggetto è necessario scegliere tra alcune tipologie di impresa. A che cosa si riferiscono?

Nella *Sezione Dati del Soggetto* sono previste delle opzioni riguardanti la tipologia di impresa, tra le quali il soggetto richiedente deve scegliere quella riferita alla propria situazione, se individuata tra quelle in elenco; diversamente, è possibile selezionare "Altro". Le informazioni da indicare nella Sezione *Tipologia Impresa** sono di natura statistica e non rilevano ai fini della definizione della dimensione aziendale né comportano necessariamente un riferimento a eventuali informazioni da rendere in fase di compilazione della domanda (ad esempio Criterio di premialità per progetti presentati da almeno un'impresa a partecipazione maggioritaria/titolarità femminile/giovanile). La scelta di una delle opzioni è stata prevista in funzione delle attività di monitoraggio statistico che vengono effettuate da parte dei competenti Uffici regionali.

Ad esempio, per "*Impresa che ha un fatturato (ultimo bilancio) proveniente da export*" si intende l'impresa che ha un fatturato/una quota di fatturato proveniente da export, risultante dall'ultimo bilancio.

SEZIONE 13 — VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (paragrafo 6.3 del Bando)

1. Ai fini della valutazione dei progetti, ai sensi del paragrafo 6.3.1 del Bando, cosa si intende per TRL (criterio di selezione S1 – parametro di valutazione 1.b)?

Il TRL - Technology Readiness Level (Livello di Maturità Tecnologica) indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia. I TRL si basano su una scala da 1 a 9, dove 9 rappresenta la tecnologia più matura. L'adozione della scala TRL per i progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE, raccomandata dalla Commissione europea già nel 2010, è divenuta realtà con il lancio di Horizon 2020 e successivamente, Horizon Europe. La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 - General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124";

TRL 1 – osservazione dei principi fondamentali;

TRL 2 – formulazione di un concept tecnologico;

TRL 3 – proof of concept sperimentale;

TRL 4 – validazione tecnologica in ambiente di laboratorio;

TRL 5 – validazione tecnologica in ambito industriale;

TRL 6 – dimostrazione della tecnologia in ambito industriale;

TRL 7 – dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale;

TRL 8 – definizione e qualificazione completa del sistema;

TRL 9 – dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo oggetto dei Bandi RS 2025 sono concessi ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 651/2014, per le seguenti categorie di ricerca: ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Secondo quanto stabilito dalla CE nella propria comunicazione 2022/C 414/01 e recepito sostanzialmente dall'art. 2, primo capoverso, numero 86), del sopracitato Reg. n. 651/2014, lo sviluppo sperimentale riguarda "*l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta).*

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi

comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ciò premesso e richiamando la parte 19 della Decisione di esecuzione della Commissione C(2019)4575 del 02/07/2019 relativa al Programma Horizon 2020, la quale, alla sezione G definisce i nove gradi convenzionali in cui si può articolare il grado di maturità di una tecnologia (TRL), si può confermare che la realizzazione di un progetto di sviluppo sperimentale (TRL 4-5 fino a TRL 8) è da considerarsi compatibile con l'ammissione a finanziamento a valere sull'azione 1.1.4.1 del PR FESR 2021-2027, anche in coerenza con quanto previsto nell'ambito della programmazione 2014-2020 dal PON ricerca.

Si ricorda, per completezza, che il grado 8 di sviluppo di una tecnologia o processo corrisponde alla realizzazione di un "sistema completo e qualificato": il prototipo è completato e ha dimostrato di funzionare nella sua forma finale e nelle condizioni previste; è necessario evidenziare il differenziale delle prestazioni del prodotto rispetto alla pianificazione e sviluppare piani per colmare l'eventuale divario; vengono individuati i costi di produzione con esattezza e, di norma, si conclude il processo di sviluppo.

Ai sensi del paragrafo 5.1 del bando, per essere ammessi a finanziamento, i progetti devono prevedere obbligatoriamente un grado di innovazione con un TRL di arrivo 7 o 8.

Il TRL attuale/iniziale si deve riferire alle conoscenze aziendali e verrà verificato sulla base del parametro di valutazione 1.b del criterio di selezione S1-Grado di novità del progetto. Gli esperti valuteranno anche *la rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale. Il carattere della novità non può essere il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell'arte nel settore o dominio di riferimento* secondo quanto previsto dal parametro di valutazione 1.a del suddetto criterio di selezione S1-Grado di novità del progetto.

Il TRL 9 rappresenta l'ingresso della tecnologia sul mercato, con avvio effettivo della produzione e della prima commercializzazione (TRL 9).

2. È necessario allegare alla domanda tutti i curricula del personale coinvolto?

No, non è necessario allegare tutti i curricula del personale coinvolto, ma, ai fini della valutazione del progetto ai sensi del paragrafo 6.3.1 del Bando – Criterio S5, è obbligatorio allegare i curricula dei Referenti/coordinatori scientifici di ciascun partner contestualizzati all'ambito di progetto, intendendo i curricula dei Referenti/coordinatori scientifici indicati in domanda da ciascun soggetto del partenariato.

SEZIONE 14 — PREMIALITÀ (paragrafo 6.3.1 del Bando)

1. A quali progetti verrà assegnata la premialità?

Secondo il dettato del paragrafo 6.3.1 del Bando *Solo le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto, totalizzando un punteggio uguale o superiore a 60 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.*

Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di accertamento del possesso di uno o più dei requisiti di premialità, effettuato attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi.

2. A quali soggetti si applicano le premialità?

Le premialità si applicano alle imprese/liberi professionisti e non agli Organismi pubblici e privati. I criteri di premialità non sono requisiti obbligatori. Si tratta di criteri che possono determinare l'attribuzione di un punteggio premiale esclusivamente nel caso di accertamento del possesso di uno o

più di essi, effettuato attraverso l'esame della documentazione richiesta per ogni criterio, come specificata nell'Allegato 1G.

3. A quale sede si applica la premialità?

La premialità si applica alla sede di svolgimento del progetto.

Nel caso di operazioni realizzate su un'unità produttiva articolata su più sedi, ai fini dell'applicazione delle eventuali premialità di cui al paragrafo 6.3 si fa esclusivo riferimento alla sede produttiva identificata come "prevalente". Per quanto riguarda, invece, l'incremento occupazionale si fa riferimento all'unità produttiva complessivamente intesa.

4. Quale allegato riepiloga tutti i documenti necessari ai fini della prova del possesso di ogni criterio di premialità indicato nella tabella presente all'interno dell'articolo 6.3.1 del Bando?

I documenti/dati che, ove necessario, devono essere inseriti sulla piattaforma per provare il possesso dei requisiti di premialità sono indicati all'interno dell'Allegato 1G. In caso di partenariato, i criteri di premialità devono essere selezionati da ciascuna impresa interessata (Soggetto Capofila/partner), la quale, quindi, seleziona il/i criterio/i posseduto/i ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio premiale, fermo restando che i punteggi relativi ai singoli criteri di premialità attribuibili individualmente saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna impresa del raggruppamento fino al massimo previsto dal bando per ciascun criterio, qualora l'esame della relativa documentazione richiesta ne consenta l'attribuzione.

L'impresa che dichiara il possesso di uno o più criteri deve, quindi, allegare la documentazione obbligatoria prevista per il criterio selezionato (e non tutte le imprese del partenariato).

Il soggetto Capofila può vedere nella propria domanda il riepilogo dei criteri di premialità selezionati dagli altri soggetti del partenariato.

5. In quale momento un'impresa deve possedere il requisito di impresa giovanile e/o impresa femminile secondo la definizione presente all'interno del Glossario, per poter godere della premialità relativa al criterio "P1. Parità"?

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità relativo al criterio P1. Parità, l'impresa deve possedere il requisito di impresa giovanile e/o impresa femminile al momento della presentazione della domanda a valere sul Bando Ricerca e non al momento della costituzione.

6. Il paragrafo 4.2.2 Localizzazione del progetto, ai fini dell'applicazione delle eventuali premialità di cui al paragrafo 6.3, stabilisce che *Per quanto riguarda l'incremento occupazionale si fa riferimento all'unità produttiva complessivamente intesa*. Tale specifica si intende riferita sia al criterio di premialità P6. Occupazione che a quello P7.Occupazione (ricercatori)?

Per ogni informazione riguardante l'incremento occupazionale di cui ai criteri di premialità P6. Occupazione e P7.Occupazione (ricercatori), comprese quelle relative alle modalità di calcolo delle ULA/applicazione della decurtazione del contributo-riduzione dell'importo, è necessario rivolgere i quesiti esclusivamente a rendicontazionersi@sviluppo.toscana.it, senza inserire altri indirizzi in A: o Cc:, dal momento che, premesso quanto dichiarato nella domanda di agevolazione, il rispetto di tali criteri premiali verrà controllato nella fase di verifica amministrativa a saldo.

7. Per il criterio di premialità P8. Sostenibilità sociale, in caso di progetto presentato da imprese con bilancio sociale o di sostenibilità è sufficiente allegare il Report di Sostenibilità?

No. Come previsto dall'Allegato 1G - Premialità, la documentazione probante relativa al criterio P8. Sostenibilità sociale per progetti presentati da imprese con bilancio sociale o di sostenibilità è rappresentata dal *bilancio sociale o di sostenibilità*. Il bilancio di sostenibilità redatto dall'impresa deve riferirsi all'ultima annualità disponibile alla data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda il bilancio sociale deve trattarsi dell'ultimo depositato alla data di presentazione della domanda.

8. Per i criteri di premialità P8. Sostenibilità sociale e P9. Sostenibilità ambientale il certificato in corso di validità conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda può essere sostituito da procedure/manuali adottati senza aver ottenuto la certificazione finale?

No. Il paragrafo 6.3.1 del bando - Criteri di premialità specifica che *Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di accertamento del possesso di uno o più dei requisiti di premialità, effettuato attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi.* L'Allegato 1G - Premialità specifica, per il criterio di premialità P8. Sostenibilità sociale, che in caso di progetto presentato da imprese certificate SA8000 la documentazione probante da allegare alla domanda è il *Certificato SA8000 in corso di validità conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda*. Lo stesso Allegato, per il criterio di premialità P9. Sostenibilità ambientale, specifica che la documentazione probante da allegare alla domanda è il *Certificato in corso di validità conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda*.

Per entrambi i criteri la certificazione finale deve, quindi, risultare già conseguita prima della data di presentazione della domanda ed essere in corso di validità alla stessa data. La certificazione finale non può essere sostituita da procedure/prassi/linee guida/manuali adottati al di fuori di un percorso di certificazione. Quanto specificato si intende riferito a tutti i criteri di premialità previsti dall'Allegato 1G che citano quale documentazione probante da allegare alla domanda un *Certificato in corso di validità conseguito in data antecedente alla presentazione della domanda*

9. Come viene attribuita la premialità P10 Sostenibilità ambientale?

La premialità relativa al criterio *P10 Sostenibilità ambientale* viene assegnata dagli esperti incaricati nel caso in cui venga dimostrato, nella parte descrittiva della Scheda tecnica, che il progetto sia incentrato sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici o sia incentrato sull'economia circolare.

Sarà necessario descrivere in maniera dettagliata le caratteristiche del progetto che rispondono alle finalità indicate, senza allegare ulteriore documentazione. È consigliabile che la compilazione di tale criterio venga effettuata esclusivamente dal soggetto Capofila.

10. Come viene attribuita la premialità P11 Sinergia con iniziative promosse dalla CE?

La premialità relativa al criterio *P11 Sinergia con iniziative promosse dalla CE* viene assegnata dagli esperti incaricati nel caso in cui venga dimostrato, nella parte descrittiva della Scheda tecnica, che il progetto sia coerente con gli obiettivi STEP (Reg UE 2024/795), mediante l'applicazione della metodologia approvata con DGR n.784 del 16-06-2025 e relativi Allegati, come specificata al paragrafo 5.1 del bando.

Sarà necessario descrivere in maniera dettagliata le caratteristiche di coerenza con gli obiettivi del programma STEP, senza allegare ulteriore documentazione. La compilazione di tale criterio viene effettuata esclusivamente dal soggetto Capofila.

I progetti valutati STEP beneficeranno di un punteggio di premialità aggiuntivo pari a n. 6 punti e di una maggiorazione dell'intensità di aiuto pari al 5%, assegnata a ciascuna soggetto del partenariato.

11. A quali Comuni viene assegnato il punteggio di premialità P12. per Comuni interni di cui al paragrafo 6.3 del Bando?

Il punteggio viene assegnato alle imprese localizzate nei "Comuni interni" per i quali non opera la riserva di risorse. Sono i 52 Comuni individuati dalla DGR 199/2022, che non appartengono alle n. 6 "Aree progetto" individuate dalla DGR 690/2022, il cui elenco è consultabile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025> all'interno della cartella compressa *PREMIALITÀ P12 COMUNI INTERNI E AREE DI CRISI BANDI RS 2025* – file in formato .xls *PREMIALITÀ P.12 BANDI RS 2025* [Foglio 1. COMUNI INTERNI].

La normativa di riferimento è consultabile all'interno della stessa cartella compressa di cui sopra – 1. *DGR 199-2022 - Comuni interni*.

12. A quali Comuni viene assegnato il punteggio di premialità P12. per Comuni montani di cui al paragrafo 6.3 del Bando?

Il punteggio viene assegnato alle imprese localizzate nei Comuni montani di cui all'Allegato B della Legge regionale n. 49 del 26 luglio 2019, la quale ha modificato la Legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011, sostituendone lo stesso Allegato. In tale Allegato i territori montani sono suddivisi per Provincia, con l'indicazione delle superfici comunali complessive e delle superfici classificate come territorio montano ai sensi della legislazione statale e ai fini regionali.

Ai sensi della normativa regionale attualmente in vigore *Sono comuni montani quelli elencati nell'allegato B alla presente legge, il cui territorio risulta essere stato classificato in tutto o in parte montano ai sensi della normativa statale.*

2. L'allegato B alla presente legge indica altresì la parte di territorio dei comuni che risulta essere stato classificato montano ai fini regionali secondo le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della presente legge.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha rilevanza esclusivamente regionale e si applica solo se ad essa fanno espressamente rinvio le leggi o i provvedimenti regionali; della classificazione medesima può altresì essere tenuto conto, ferme restando le risorse previste, nell'ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri atti generali di settore adottati dalla Regione.

Ciò significa che non tutta la superficie comunale complessiva indicata nell'Allegato B alla Legge regionale n. 49 del 26 luglio 2019 è considerata territorio montano; lo è soltanto quella che viene definita tale ai sensi della legislazione statale e regionale. Ne consegue che per alcuni comuni tutta la superficie comunale può essere montana, mentre per altri può essere montana solo una parte di essa. Pertanto, la verifica puntuale dell'indirizzo della sede di svolgimento del progetto dichiarata nella domanda di agevolazione verrà effettuata consultando, in prima battuta, l'elenco dei comuni presenti nell'Allegato B e interrogando, successivamente, l'apposito strumento geoscopio in uso da parte di Regione Toscana, raggiungibile al link

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/territorimontani.html>

La premialità prevista dal bando verrà assegnata soltanto nel caso in cui la sede di svolgimento del progetto dichiarata in domanda risulti effettivamente localizzata in territorio montano sulla base del riscontro finale risultante dallo strumento geoscopico di cui sopra (Territori in area marrone e verde).

Tenendo conto delle specifiche sopra riportate, l'elenco dei Comuni montani è consultabile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025> all'interno della cartella compressa *PREMIALITÀ P12 COMUNI INTERNI E AREE DI CRISI BANDI RS 2025* – file in formato .xls *PREMIALITÀ P.12 BANDI RS 2025* [Foglio 2. COMUNI MONTANI].

La normativa di riferimento è consultabile all'interno della stessa cartella compressa di cui sopra – 2. L.R. N. 49-2019 - *Comuni montani*.

13. In merito alla premialità P12. Comuni interni e aree di crisi - Imprese localizzate nei Comuni montani, di cui allegato B della L.R. n. 49 del 26/07/2019, se un'impresa ha la sede in un comune parzialmente montano, per il quale solo una parte della superficie è riconosciuta come montana, la premialità viene assegnata soltanto se la sede di svolgimento risulta localizzata precisamente nella parte riconosciuta come montana?

Sì. Se un'impresa ha la sede di svolgimento del progetto localizzata in un comune parzialmente montano, la stessa avrà accesso alla premialità prevista dal bando soltanto se tale sede risulta localizzata nella parte riconosciuta come montana.

14. A quali Comuni viene assegnato il punteggio di premialità P12. per Aree di Crisi di cui al paragrafo 6.3 del Bando?

Il punteggio viene assegnato alle imprese localizzate nei Comuni classificati come Aree di Crisi, di cui alla DGR 199 del 2 marzo 2015, la quale le individua nei seguenti:

- Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo – Suvereto (Polo siderurgico di Piombino) e Sassetta.
- Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

– Comuni della Provincia di Massa-Carrara [Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Carrara, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri].

L'elenco dei Comuni classificati come Aree di Crisi è consultabile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025> all'interno della cartella compressa *PREMIALITÀ P12 COMUNI INTERNI E AREE DI CRISI BANDI RS 2025* – file in formato .xls *PREMIALITÀ P.12 BANDI RS 2025* [Foglio 3. AREE DI CRISI COMPLESSA].

La normativa di riferimento è consultabile all'interno della stessa cartella compressa di cui sopra – 3. *DGR 199-2015 - Aree di crisi complessa*

15. A quali Aree viene assegnato il punteggio di premialità P12. per Aree di Crisi industriale non complessa di cui al paragrafo 6.3 del Bando?

Il punteggio viene assegnato alle imprese localizzate nelle Aree di crisi industriale non complessa di cui alla DGR 976 dell'11 ottobre 2016, la quale le individua nei seguenti Sistemi Locali del Lavoro (SLL):

SLL Bibbiena
SLL Cararra
SLL Castelfiorentino
SLL Chiusi
SLL Cortona
SLL Follonica
SLL La Spezia (solo i comuni toscani)
SLL Massa
SLL Piancastagnaio
SLL Pistoia
SLL Pontremoli
SLL San Marcello Pistoiese (Attuale San Marcello Piteglio)
SLL Sansepolcro
SLL Sinalunga
SLL Viareggio
SLL Volterra

Inoltre, ai sensi della DGR 1204 del 29 novembre 2016, ai Sistemi Locali del Lavoro individuati con la DGR 976 dell'11 ottobre 2016 si aggiunge il SLL Portoferraio.

L'elenco dei territori che rientrano nelle Aree di crisi industriale non complessa è consultabile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025> all'interno della cartella compressa *PREMIALITÀ P12 COMUNI INTERNI E AREE DI CRISI BANDI RS 2025* – file in formato .xls *PREMIALITÀ P.12 BANDI RS 2025* [Foglio 4. AREE DI CRISI INDUSTRIALE NON COMPLESSA].

La normativa di riferimento è consultabile all'interno della stessa cartella compressa di cui sopra – 4. *DGR 976-2016 - Aree di crisi industriale non complessa*

16. A quali Aree viene assegnato il punteggio di premialità P12. per Area 107.3.c di cui al paragrafo 6.3 del Bando?

Il punteggio viene assegnato alle imprese localizzate in Area 107.3.c di cui alla DGR 428/2022.

Per la Toscana le aree ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE sono indicate a pagina 29 dell'Allegato A alla DGR 428/2022. Per il Comune di Livorno, oggetto di designazione parziale relativamente alle sezioni individuate, le aree ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE sono indicate nell'Allegato B alla DGR 428/2022, che le individua con i toponimi stradali e relativi numeri civici.

L'elenco delle Aree 107.3.c è consultabile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025> all'interno della cartella compressa *PREMIALITÀ P12 COMUNI INTERNI E AREE DI CRISI BANDI RS 2025* – file in formato .xls *PREMIALITÀ P.12 BANDI RS 2025* [Foglio 5. AREE 107.3.C].

La normativa di riferimento è consultabile all'interno della stessa cartella compressa di cui sopra — 5.
DGR 428-2022 - Aree 107.3.c

17. A quali Territori viene assegnato il punteggio di premialità P12. per territori classificati Toscana Diffusa di cui al paragrafo 6.3 del Bando?

Il punteggio viene assegnato alle imprese localizzate nei territori classificati Toscana Diffusa, di cui alla Legge Regionale n. 11 del 4 febbraio 2025.

L'elenco dei territori classificati Toscana Diffusa è consultabile sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025> all'interno della cartella compressa *PREMIALITÀ P12 COMUNI INTERNI E AREE DI CRISI BANDI RS 2025* — file in formato .xls *PREMIALITÀ P.12 BANDI RS 2025* [Foglio 6. TERRITORI TOSCANA DIFFUSA].

La normativa di riferimento è consultabile all'interno della stessa cartella compressa di cui sopra — 6.
L.R. N. 11-2025 Territori Toscana Diffusa

L'elenco dei comuni Toscana Diffusa è disponibile al seguente link:
<https://www502.regione.toscana.it/geoscopio/toscanadiffusa.html>

18. Un progetto presentato da una sola impresa alluvionata o un partenariato all'interno del quale sono presenti imprese alluvionate ha diritto a un punteggio di premialità?

Sì, un progetto presentato da una sola impresa che ha subito un danno a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023 ha diritto a 4 punti di premialità, mentre un partenariato all'interno del quale sono presenti una o più imprese alluvionate come sopra specificato, ha diritto a 4 punti se vi è una sola impresa interessata dagli eventi calamitosi e, in caso di più imprese alluvionate, fino a un massimo di 12 punti.

Ciò significa che, in caso di partenariati, il punteggio di premialità sopra riportato viene riconosciuto fino a un massimo di tre imprese alluvionate presenti nel raggruppamento.

In caso di impresa danneggiata dagli eventi alluvionali di novembre 2023, è necessario indicare il Codice Identificativo (CUP) della presentazione sull'apposito portale della Segnalazione del danno nei termini e con le modalità di cui all'OCDPC n. 1037 del 5 novembre 2023.

È facoltà del soggetto richiedente interessato allegare eventuale documentazione a supporto; quest'ultima non è, in ogni caso, prevista dal bando come obbligatoria. Il contenuto di tale documentazione eventualmente allegata in fase di presentazione della domanda non sarà oggetto di controllo ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità, dal momento che sarà verificata esclusivamente l'effettiva presentazione della segnalazione del danno sopra indicata.

SEZIONE 15 — SCHEMA INDICATORI ALLEGATO 1 – I

1. Come deve essere compilata la Scheda Indicatori?

La Scheda Indicatori deve essere compilata con riferimento agli indicatori il cui campo risulta editabile al fine di consentire la valutazione/il monitoraggio dei risultati nell'ambito delle politiche di coesione.

Il dato editabile da compilare si intende riferito al soggetto che compila la Scheda. Quest'ultima compare anche agli Organismi di ricerca pubblici, i quali non devono, in ogni caso, riempire i campi relative a domande che non sono ad essi afferenti.

Per ogni dettaglio relativo alla compilazione degli indicatori si rimanda al documento *Linee Guida Monitoraggio PR FESR 2021-2027* consultabile al link <https://www.sviluppo.toscana.it/sft>

SEZIONE 16 — DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA (paragrafo 6.2.1 del Bando)

1. Quali allegati devono essere compilati on-line e quali, invece, devono essere compilati off-line e successivamente inseriti sulla piattaforma?

La maggior parte della documentazione richiesta dal paragrafo 6.1 del Bando è compilabile on-line. La documentazione non compilabile on-line dovrà essere caricata nell'apposita sezione di upload "Documentazione da allegare alla domanda".

Si premette che ciascun soggetto troverà, all'interno della domanda di aiuto che apparirà sulla piattaforma selezionando la corretta tipologia (impresa, libero professionista, associazione di professionisti, OR pubblico, OR privato, ...), le dichiarazioni previste dal paragrafo 6.1.

In particolare, vengono elencate, di seguito, i documenti richiesti, a pena di inammissibilità, dal paragrafo 6.1 del Bando – che dovranno essere firmati digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti che presentano la domanda – e la modalità di compilazione:

A) DOCUMENTI COMPILABILI ON-LINE A PENA DI INAMMISSIBILITÀ

- **DOMANDA DI AGEVOLAZIONE** per ciascun soggetto – imprese, liberi professionisti, Organismi di ricerca pubblici e privati (All. 1D)

La domanda di agevolazione deve contenere tutte le Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 elencate al paragrafo 6.1 del bando, in relazione alla tipologia di soggetto.

Essa prevede la compilazione on-line dei seguenti documenti, i quali ne sono parte integrante in relazione alla tipologia di soggetto:

- DICHIAZIONE ANTIRICICLAGGIO per ciascuna impresa – singola, Capofila, partner – (fatta eccezione per le ditte individuali oltre che per i liberi professionisti) e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca pubblico e privato (All. 1B);

- DICHIAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA, nei casi previsti dalla normativa vigente ai sensi della L. 161/2017 e ss.mm.ii per ciascuna impresa e ciascun Organismo di ricerca privato che richiede un contributo superiore a 150.000,00 Euro.

In caso di partenariato, ciascuna impresa (Capofila e partner), oltre a ciascun eventuale Organismo di ricerca privato che richiede un contributo superiore a 150.000,00 Euro. Il contributo che genera l'obbligo di presentazione della documentazione antimafia NON è quello riferito a tutto il progetto, ma quello riferito a ciascuna impresa e a ciascun Organismo di ricerca privato che richiede un contributo superiore a 150.000,00 Euro.

Devono essere compilate le seguenti due dichiarazioni da parte del Legale rappresentante del soggetto richiedente (impresa/Organismo di ricerca privato):

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA.

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia

La Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia può essere compilata riportando gli estremi dei soggetti di età superiore ai 18 anni, senza indicare il rapporto di parentela. Per quanto riguarda le informazioni di dettaglio in merito ai soggetti che devono presentarla si rimanda alle specifiche contenute nel Documento Schema controlli antimafia. La Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia degli ulteriori soggetti che sono tenuti alla sua presentazione, rispetto al Legale rappresentante di ciascuna impresa e di ciascun eventuale Organismo di ricerca privato che la compila on-line, deve essere compilata e allegata alla domanda secondo le specifiche riportate alla successiva lettera B) punto 4)

Ai sensi della D.G.R. n. 240 del 20 marzo 2017 e del relativo Allegato A, i liberi professionisti - essendo equiparati alle imprese esercenti attività economica secondo il dettato della Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 ai fini della partecipazione al bando - in caso di richiesta di aiuto superiore a 150.000,00 Euro devono essere in regola con la normativa antimafia e devono compilare esclusivamente la Dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia.

- SCHEDA TECNICA DI PROGETTO unica per progetto – sia nel caso di impresa singola che nel caso di partenariato. In quest'ultimo caso la compilazione deve essere effettuata dal soggetto Capofila – (All. 1H);

- SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI per ciascuna impresa – singola, Capofila, partner – per il libero professionista e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca privato (All. 1I);

- QUADRO ECONOMICO per ciascuna impresa – singola, Capofila, partner – per i liberi professionisti e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca pubblico e privato (piano finanziario personale); l'impresa singola o, in caso di partenariato, il Capofila, salva tutte le schede del piano finanziario totale del progetto (All. 1M);
- DICHIARAZIONE AFFIDABILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA per ciascuna impresa – singola, Capofila, partner – per il libero professionista e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca privato;
- DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE per ciascuna impresa – singola, Capofila, partner – per il libero professionista e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca privato;
- DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA per ciascuna impresa – singola, Capofila, partner – (fatta eccezione per le ditte individuali e le società in nome collettivo, oltre che per i liberi professionisti) e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca privato;
- DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 REG (UE) 2016/679 (GDPR): per ciascuna impresa – singola, Capofila, partner – per il libero professionista e, se ricorre, per ciascun Organismo di ricerca pubblico e privato. La dichiarazione non necessita di alcuna compilazione, in quanto verrà generata automaticamente dal sistema una volta compilata la domanda e, prima di chiudere la compilazione, la presenza del documento potrà essere verificata nell'anteprima.

B) DOCUMENTI COMPILABILI OFF-LINE DA ALLEGARE IN UPLOAD ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A PENA DI INAMMISSIBILITÀ/ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN UPLOAD ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A PENA DI INAMMISSIBILITÀ

1) DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI/ATS E ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI “CONSORTIUM AGREEMENT” per ciascun partenariato, firmata digitalmente dai Legali rappresentanti di tutti i partner di progetto (All. 1L da compilare off-line secondo modello approvato e caricare, debitamente firmata, nella Sezione upload “Dati soggetto – Dati del soggetto”).

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto non è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, la Dichiarazione di intenti di cui sopra.

Il modello in word è disponibile sia sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., nella pagina informativa del Bando <http://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025>, che all'interno della piattaforma di compilazione delle domande.

Considerato che la costituzione della RETE CONTRATTO/RTI/ATS dovrà essere effettuata da tutti i partenariati, mentre la sottoscrizione dell'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati dovrà essere prodotta esclusivamente dai partenariati in cui sia presente uno o più OR, nel caso di partenariati in cui siano presenti OR, la Dichiarazione di intenti dovrà essere compilata inserendo la spunta anche nella sezione relativa all'impegno per la predisposizione del Consortium Agreement, mentre nel caso di partenariati in cui non siano presenti OR, la Dichiarazione di intenti dovrà essere compilata esclusivamente nella parte relativa alla costituzione della Rete Contratto/RTI, tralasciando la compilazione della sezione restante, per cui non dovrà essere inserita la spunta nella sezione relativa all'impegno per la predisposizione del Consortium Agreement.

L'atto costitutivo deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione.

Se la costituzione formale del raggruppamento nella forma di RTI/ATS/Rete-Contratto è avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di agevolazione (raggruppamento costituito), con un addendum/atto integrativo allo stesso saranno specificate le prescrizioni previste dal Bando per i partecipanti. L'atto costitutivo e l'addendum/atto integrativo devono essere trasmessi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione al beneficiario.

Una volta che il progetto verrà finanziato, l'atto costitutivo dell'ATI/ATS (per tutti i raggruppamenti) e l'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati “Consortium agreement” (solo nei

raggruppamenti con OR) dovranno contenere ciascuno le prescrizioni obbligatorie previste dal Bando nei rispettivi paragrafi.

2) In caso di soggetti privi di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AL POSSESSO DELLA SEDE O UNITÀ OPERATIVA TOSCANA E ALL'ISCRIZIONE DELLA STESSA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA DOMANDA DI EROGAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO/SAL/SALDO**, firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa, da caricare nella Sezione upload "Dati soggetto – Dati del soggetto" se si seleziona "privo di sede".

3) DOCUMENTAZIONE FORNITA DA SOGGETTO STRANIERO, PRIVO DI SEDE O UNITÀ OPERATIVA IN TOSCANA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, come stabilita al paragrafo 6.1 del bando.

4) DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Nel caso in cui venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 Euro, si aprirà la relativa sezione antimafia che dovrà essere compilata in ogni sua parte ed nel campo rdi upload dovranno essere caricate le Dichiarazioni sostitutive di certificazione della residenza e dello stato di famiglia dei soggetti che sono tenuti alla sua presentazione, ulteriori rispetto al Legale rappresentante di ciascuna impresa e di ciascun eventuale Organismo di ricerca privato che la compila on-line, deve essere compilata off-line, firmata in modo autografo, unitamente alla copia fronte e retro del documento di identità in corso di validità del relativo dichiarante.

La dichiarazione può essere compilata riportando gli estremi dei soggetti di età superiore ai 18 anni, senza indicare il rapporto di parentela. Per quanto riguarda le informazioni di dettaglio in merito ai soggetti che devono presentarla si rimanda alle specifiche contenute nel Documento Schema controlli antimafia. I modelli antimafia in formato editabile da utilizzare per i Bandi RS 2025 sono esclusivamente quelli reperibili nella relativa pagina informativa del sito di Sviluppo Toscana S.p.A., al link <http://www.sviluppo.toscana.it/bandirs2025>

Per completezza di informazione si specifica che, a seguito della modifica della legislazione antimafia (D. lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia) a opera della L. n. 161/2017 e della successiva L. n. 205/2017, è stato ampliato il sistema dei controlli obbligatori a carico delle imprese che percepiscono contributi pubblici. In particolare, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 83 del Codice delle leggi antimafia è stato introdotto anche l'obbligo di acquisire d'ufficio, in fase di rendicontazione, la Comunicazione antimafia per tutte le concessioni di contributi di importo inferiore a tale soglia. Ai fini della Comunicazione antimafia, in fase di presentazione della domanda, non dovrà essere allegato alcun documento.

5) I liberi professionisti, in relazione ai requisiti 4.2.1 (Iscrizione in pubblici registri) e 4.2.2 (localizzazione: sede toscana) devono allegare la **SEZIONE ANAGRAFICA DEL CASSETTO FISCALE** nella Sezione upload "Dati soggetto – Dati del soggetto" se si seleziona libero professionista o associazione di professionisti.

6) L'Organismo di Ricerca diverso dalle Università deve allegare **COPIA DELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO** dal quale risultino i requisiti di OR previsti dalla normativa comunitaria, riportata nel Glossario contenuto all'interno del Bando, nella Sezione upload "Dati soggetto – Dati del soggetto".

Saranno considerate inammissibili le domande prive anche di un solo documento sopra richiesto.

La **DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CRITERI DI PREMIALITÀ** deve essere caricata obbligatoriamente, nella Sezione upload – “Progetto – premialità”, nel caso di richiesta delle relative premialità, secondo le indicazioni previste all’interno della Tabella contenuta nell’Allegato 1G. Nel caso in cui, pur richiedendo la premialità prevista dalla Scheda Tecnica di Progetto, i Beneficiari non presentino i documenti probanti richiesti dall’Allegato 1G, il progetto non verrà dichiarato inammissibile, ma la premialità non verrà attribuita.

C) ALTRA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN UPLOAD ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO:

1) ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA. *Il possesso dei requisiti dimensionali, di affidabilità economico finanziaria e di impresa in difficoltà può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legis. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un’attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.*

Soltanto se il possesso dei tre requisiti di cui sopra è attestato da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, è necessario allegare la documentazione di cui sopra.

2) GANTT del progetto: per ciascun progetto, firmato digitalmente o calligraficamente dal Legale rappresentante dell’impresa singola o, in caso di partenariato, del Capofila (non è previsto un modello prestabilito, ma il documento deve contenere milestone e deliberable del progetto): da compilare off-line e caricare, debitamente firmato, nella Sezione upload “Sezione S2 Validità tecnica Obiettivi operativi – Riepilogo OO”;

Il GANTT è relativo al progetto. Deve essere firmato digitalmente o calligraficamente dal Legale rappresentante dell’impresa che presenta domanda singolarmente; in caso di partenariato, deve essere redatto dal soggetto Capofila, a seguito di confronto con gli altri partner, e sottoscritto digitalmente o calligraficamente esclusivamente dal Legale rappresentante del Capofila stesso.

3) CV DEL REFERENTE SCIENTIFICO DEL PROGETTO: per ciascun progetto e, in caso di partenariato, per ciascun soggetto dell’aggregazione, firmato digitalmente o calligraficamente dal soggetto interessato (da compilare off-line e caricare, debitamente firmato, nella Sezione upload “Progetto – Referente”);

4) Nel caso in cui, per un Dipartimento universitario o per un Istituto del CNR, firmi il Direttore del Dipartimento/Istituto, deve essere allegato **ATTO DI NOMINA IN CORSO DI VALIDITÀ**, nella Sezione upload “Dati soggetto – Dati del soggetto”.